

Forme di dissenso

Attori, pratiche, linguaggi



(Bologna, XIV-XV sec.)

a cura di
Marco Conti, Tommaso Duranti

viella

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI STORIA CULTURE CIVILTÀ

Storia e culture

15

STORIA E CULTURE

Collana del Dipartimento di Storia Culture Civiltà
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Comitato editoriale

Roberto Balzani (direttore), Paolo Capuzzo, Cristiana Facchini, Tiziana Lazzari,
Francesca Sofia

Comitato scientifico

Paula Findlen, Tamara Herzig, Silvio Pons, Giuseppe Sergi, Chris Wickham

Le monografie pubblicate in questa collana sono sottoposte a *double blind peer review* condotta da esperti esterni al Dipartimento.

Forme di dissenso

Attori, pratiche, linguaggi
(Bologna, XIV-XV sec.)

a cura di
Marco Conti e Tommaso Duranti

viella

Copyright © 2025 – Viella s.r.l.
Tutti i diritti riservati
Prima edizione: giugno 2025
ISBN 979-12-5701-001-0
ISBN 979-12-5701-024-9 pdf
DOI: 10.52056/9791257010249

FORME

di dissenso : attori, pratiche, linguaggi (Bologna, XIV-XV sec.) / a cura di Marco Conti e Tommaso Duranti. - Roma : Viella, 2025. - 190 p. ; 21 cm. - (Storia e culture / Università di Bologna, Dipartimento di Storia Culture Civiltà ; 15)

Testi in italiano o francese.

Indice dei nomi: p. [179]-187.

ISBN 979-12-5701-001-0

I. Dissenso politico - Bologna - Sec. 14.-15. I. Conti, Marco II. Duranti, Tommaso
III. Università di Bologna. Dipartimento di Storia Culture Civiltà
303.6094537261 (DDC WebDewey) Scheda bibliografica: Biblioteca Fond. Bruno Kessler



viella

libreria editrice

via delle Alpi, 32

I-00198 ROMA

tel. 06 84 17 758

fax 06 85 35 39 60

www.viella.it

Indice

MARCO CONTI E TOMMASO DURANTI	
Introduzione	7
MARCO CONTI E CARLO LUDOVICO SEVERGNINI	
I bolognesi e Bertrando del Poggetto.	
Consenso e dissenso alla politica fiscale del legato (1327-1334)	15
ENRICO FUSAROLI CASADEI	
Contrattare l'obbedienza: Benedetto XII e il processo per ribellione contro i bolognesi (1338-1340)	37
SILVIA DELLA MANNA	
«Quia diligo zilium et non bixonum nec aquilam».	
Immagini e contestazione politica all'instaurarsi della signoria dell'arcivescovo Giovanni Visconti su Bologna	71
CLÉMENT CARNIELLI	
«Tout le monde est un petit tyran». Traces et formes de la critique politique en régime communal (Bologne, fin du XIV ^e s.)	103
FILIPPO RIBANI	
Dissentire, protestare, evadere: i fumanti bolognesi e le politiche di allargamento della cittadinanza a fine Trecento	127
EDWARD LOSS	
Dissenso al femminile: il caso di Bartolomea <i>uxor Oretti de Orettis</i> e la congiura contro Baldassare Cossa a Bologna (1404-1406)	143

ALDO GIUSEPPE DI BARI

«Multi sunt qui non legaliter ipsam artem faciunt».
La disobbedienza delle regole del lavoro a Bologna
(XIII-XV sec.)

163

Indice dei nomi

179

Gli autori e le autrici

189

ENRICO FUSAROLI CASADEI

Contrattare l'obbedienza: Benedetto XII e il processo per ribellione contro i bolognesi (1338-1340)

Ora fu puosto lo assedio allo bello e nobile castiello dello legato [...]. Li Bolognesi trabocavano lo sterco dentro dello castiello e valestravano. Vedenno lo legato che tutto lo munno se·lli era rebellato, fu sollicito de campare soa perzona [...]. Li Fiorentini lo trassero fòra allo castiello. Canto le mura ne iva la strada la quale vao alla porta de Fiorenza. Tutto lo puopolo de Bologna li gridava e facevanolli le ficora e dicevanolli villania. Le peccatrice li facevano le ficora e sì·lli gridavano dicennoli moita iniuria. Bene se aizavano li panni dereto e mostravanolli lo primo delli Decretali e lo sesto delle Clementine [...]. Ben lo àbberano manicato a denti se non fussi stato in balia de Fiorentini [...]. Bolognesi derobaro tutta iente de Lengua de oca. Moiti ne occisero. Puoi deruparo a terra quello nobile castiello [...].¹

L'Anonimo romano descrive con immagini di eccezionale vividezza gli eventi dai quali prende le mosse questo contributo. La violenta ribellione di Bologna contro il legato pontificio Bertrando del Poggetto nel marzo del 1334 – sulle cui modalità il cronista si trova in sostanziale accordo con le altre fonti disponibili² – e l'ignominiosa fuga del cardinale, scortato da un contingente fiorentino fuori dalla fortezza urbana di Porta Galliera, segnarono non soltanto un passaggio chiave nella storia della Bologna trecentesca, ma influirono in maniera decisiva anche sugli equilibri politici dell'intera Italia centrosettentrionale e sulla progettualità della Sede Apostolica.

1. Anonimo romano, *Cronica*, a cura di Giuseppe Porta, Milano, Adelphi, 1979, pp. 23-24.

2. In particolare, con la documentazione papale che si esaminerà nelle pagine seguenti. Del resto, l'anonimo cronista accenna in più occasioni a un suo personale soggiorno a Bologna, collocabile proprio negli anni immediatamente successivi alla cacciata del legato: ivi, pp. 46-47, 89-90; Leardo Mascanzoni, *La Romagna e Bologna nella Cronica di Anonimo romano*, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna», 67 (2017), pp. 119-150.

Negli anni precedenti, Bologna aveva costituito il centro nodale della strategia messa in atto da papa Giovanni XXII (1316-1334) per stabilire sia un concreto controllo sulle *terre Ecclesie*, sia un'egemonia papale sui territori di tradizione imperiale.³ A partire dal conferimento, nel febbraio 1327, del titolo di *dominus generalis* a Bertrando del Poggetto da parte del consiglio del Popolo bolognese, sulla città felsinea si era concretizzata, per la prima volta dopo la concessione imperiale di Bologna e della Romagna al Papato (1278), un'esperienza di governo diretto dell'autorità pontificia: l'accentramento di potere nelle mani del porporato aveva rappresentato uno spartiacque anche a livello istituzionale, data la solida tradizione popolare del comune.⁴ Dalla sua nuova roccaforte, il cardinale legato aveva in primo luogo proseguito lo scontro con i più temibili avversari del Papato nell'Italia padana, Visconti ed Este; in tale conflitto, condotto anche sul piano giudiziario, Bologna era stata inoltre la principale sede degli *inquisiteurs heretice pravitatis* incaricati dei processi contro gli Este e i sostenitori dell'imperatore scismatico Ludovico il Bavaro nell'area emiliano-romagnola.⁵ La posizione strategica della città aveva infine permesso a del Poggetto di condurre un'efficace campagna militare contro le signorie ribelli di Romagna, terminata con il loro pieno assoggettamento.⁶ Tuttavia, lo sfaldarsi del coordinamento guelfo, determinato dall'ostilità fiorentina

3. Sulla progettualità politica di Giovanni XXII, si vedano Giovanni Tabacco, *La Casa di Francia nell'azione politica di papa Giovanni XXII*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1953 e Armand Jamme, *Le cardinal Bertrand du Pouget, interprète zélé ou fossoyeur des pensées politiques de Jean XXII?*, in «Bulletin de la Société des Études Littéraires, Scientifiques et Artistiques du Lot», 138 (2017), pp. 69-83.

4. Sul governo del cardinale legato, resta imprescindibile Lisetta Ciaccio, *Il cardinal legato Bertrando del Poggetto in Bologna (1327-1334)*, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna», s. 3, 23 (1905), pp. 85-196, 456-537. Circa il dibattito storiografico sul ruolo di Bertrando come primo "signore" di Bologna: Augusto Vasina, *Dal Comune verso la Signoria (1274-1334)*, in *Storia di Bologna*, vol. II, *Bologna nel medioevo*, a cura di Ovidio Capitani, Bologna, Bononia University Press, 2007, pp. 581-562, p. 622.

5. Circa i processi contro i signori di Ferrara e, più in generale, sull'utilizzo "politico" dell'accusa di eresia al tempo di Giovanni XXII, si vedano almeno: Sylvain Parent, *Dans les abysses de l'infidélité: les procès contre les ennemis de l'Église en Italie au temps de Jean XXII (1316-1334)*, Roma, École française de Rome, 2014; Id., *Le pape et les rebelles. Trois procès pour rébellion et hérésie au temps de Jean XXII (Marche d'Ancone, Romagne, Lombardie)*, Roma, École française de Rome, 2019; Marina Benedetti, *Medioevo inquisitorio. Manoscritti, protagonisti, paradossi*, Roma, Salerno, 2021, pp. 129-166.

6. Augusto Vasina, *I romagnoli fra autonomia cittadina e accentramento papale nell'età di Dante*, Firenze, Olschki, 1965, pp. 323-334.

e angioina di fronte all'intesa tra il legato e re Giovanni di Boemia,⁷ e la conseguente sconfitta militare subita da Bertrando a opera degli Este (aprile 1333) portarono in fretta a una grande sollevazione antipontificia nella *Romandiola*, dove i signori cittadini tornarono al potere, e infine alla celebre rivolta bolognese, innescata dall'ormai insostenibile impegno delle risorse del comune a fronte dei rovesci militari subiti, nonché dalla diffusa ostilità per i metodi autoritari del porporato.⁸

La ribellione generale contro Bertrando del Poggetto e il rapido rientro del cardinale ad Avignone palesarono i limiti della strategia seguita da Giovanni XXII: la politica di «urto frontale» con gli avversari, che aveva portato il pontefice a bandire svariate crociate antiereticali, e l'imposizione del dominio diretto papale sulle città delle *terre Ecclesie* – nel caso bolognese e romagnolo, nelle persone del legato e dei rettori da lui nominati – si erano scontrate con i complessi equilibri interni alle società cittadine, nonché con la mutevolezza dello scenario politico italiano.⁹ In questo frangente, la morte del pontefice nel dicembre del 1334 e la rapida elezione del successore, Benedetto XII (1334-1342), accelerarono un mutamento della politica avignonese, in parte già abbozzato da papa Duèse.¹⁰ In primo luogo, Benedetto XII impostò una politica di

7. Attivo nella penisola dalla fine del 1330, Giovanni di Lussemburgo riuscì rapidamente a ottenere il controllo di svariate città padane: Pietro Maria Silanos, Alter Ascanius, *Aspettative politiche e linguaggi potestativi della signoria di Giovanni di Boemia nella penisola italiana*, in *Carlo IV nell'Italia del Trecento: il "savio signore" e la riformulazione del potere imperiale*, a cura di Daniela Rando, Eva Schlottheuber, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2022, pp. 45-67.

8. Ciaccio, *Il cardinal legato*, pp. 477-490.

9. Francesco Pirani, *Il papato e i signori cittadini nell'Italia del Trecento*, in *Signorie cittadine nell'Italia comunale*, a cura di Jean-Claude Maire Vigueur, Roma, Viella, 2013, pp. 509-547, p. 511. Il fallimento di tale progetto non permette tuttavia di affermare una radicale incompatibilità di Giovanni XXII e del suo legato con il contesto peninsulare. Come ha dimostrato Armand Jamme, la varietà di soluzioni sperimentate per tessere raccordi politici con le città lombarde testimonia di una notevole padronanza delle dinamiche interne alle società comunali: Armand Jamme, *Des usages de la démocratie. Deditio et contrôle politique des cités lombardes dans le «grand projet» de Jean XXII*, in *Papst Johannes XXII. Konzepte und Verfahren seines Pontifikats*, a cura di Martin Rohde, Hans Joachim Schmidt, Berlin-Boston, De Gruyter, 2014, pp. 279-342.

10. Giovanni Tabacco, *La tradizione guelfa in Italia durante il pontificato di Benedetto XII*, in *Studi in onore di Ettore Rota*, a cura di Pietro Vaccari, Pier Fausto Palumbo, Roma, Ed. del Lavoro, 1958, pp. 95-148; Pirani, *Il papato e i signori*, pp. 516-520; Sylvain Parent, *Benedict XII and Italy: Restoring Orthodoxy and Consolidating Papal Sovereignty*

riavvicinamento con gli avversari più propensi alla trattativa, che portò, in diversi casi, alla revisione delle condanne per eresia pronunciate dagli inquisitori.¹¹ In seconda battuta, tentò di rendere più efficiente il governo delle terre pontificie, mediante un consistente rinnovamento degli ufficiali provinciali e la promulgazione di costituzioni volte a frenare le frequenti malversazioni.¹²

Allo stesso tempo, tuttavia, l'eredità del pontificato giovanneo mantenne un peso non trascurabile. Da un lato, l'interpretazione – in chiave polemica e propagandistica – dello scontro con le signorie come lotta contro “tiranni” crudeli e illegittimi, divenuta pervasiva negli anni di Giovanni XXII, continuò a sostanziare sia la retorica delle lettere apostoliche, sia la documentazione prodotta dagli inviati papali, seppure con la significativa rinuncia all'accusa di eresia.¹³ Dall'altro lato, la minore disponibilità di papa Fournier a coordinare un progetto di complessivo riassetto politico della penisola italiana non ridusse l'attenzione della Sede Apostolica verso le terre della Chiesa,¹⁴ dove le esperienze di rafforzamento dell'autorità temporale realizzatesi con Bertrando del Poggetto a Bologna e nella *Romandiola*, nonché la campagna di persecuzione giudi-

after John XXII, in *Pope Benedict XII (1334-1342): The Guardian of Orthodoxy*, a cura di Irene Bueno, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2018, pp. 167-190.

11. Parent, *Dans les abysses*, pp. 621-627; Benedetti, *Medioevo inquisitoriale*, pp. 149-151.

12. Andrea Gardi, *Il mutamento di un ruolo. I legati nell'amministrazione interna dello Stato pontificio dal XIV al XVII secolo*, in *Offices et papauté (XIV^e-XVII^e siècle): charges, hommes, destins*, a cura di Armand Jamme, Olivier Poncet, Roma, École française de Rome, 2005, pp. 371-437, p. 378; Enrico Angiolini, *I parlamenti provinciali dei rettori papali nella Romagna tra Due e Trecento*, Cesena, Società di Studi Romagnoli, 2008, pp. 39-44.

13. Sylvain Parent, *Tirannica pravitas. I poteri signorili, tra tirannia ed eresia. Riflessioni sulla documentazione pontificia (XIII-XIV secolo)*, in *Tiranni e tirannide nel Trecento italiano*, a cura di Andrea Zorzi, Roma, Viella, 2013, pp. 119-142; Francesco Pirani, *Tiranni e città nello Stato della Chiesa. «Informatio super statu provincie Marchie Anconitane» (1341)*, Fermo, Andrea Livi, 2012. L'accusa di eresia contro gli avversari politici tornò a essere utilizzata come *extrema ratio* dai pontefici successivi. Un esempio di rilievo è il caso del signore di Forlì, Francesco Ordelaffi: contro il “tiranno” romagnolo Clemente VI aprì un processo per eresia nel 1346 e il successore, Innocenzo VI, ordinò la predicazione di una crociata. Su queste vicende, mi permetto di rimandare a Enrico Fusaroli Casadei, *Il “crimen heresis” nelle strategie di governo del Papato avignonese: un inedito processo contro Francesco Ordelaffi, signore di Forlì (1346-1348)*, in «Riforma e Movimenti Religiosi», 13 (2023), pp. 5-41.

14. Tabacco, *La tradizione guelfa*, p. 113 e sgg.

ziaria dei *rebeldes* – in sintonia con il clima di «età dei processi» tipico di quei decenni – si imposero come un modello di riferimento.¹⁵

In questo contesto, la questione di Bologna si presentò a Benedetto XII, sin dall'inizio del pontificato, come un nodo centrale. Era necessario, per il Papato, condannare adeguatamente non soltanto una ribellione politica, ma un affronto all'autorità apostolica condotto sulla persona di un cardinale. Da questo punto di vista, il precedente di Giovanni XXII spingeva verso il dispiegamento delle più pesanti armi spirituali contro la città ribelle, con lo scopo di forzarne il rientro all'obbedienza secondo le condizioni dettate dal Papato; una linea politica controbilanciata, tuttavia, dall'esigenza di mantenere aperta la via della trattativa con una città di importanza cruciale sia per le *terre Ecclesie*, sia per lo schieramento guelfo a cavallo tra Toscana e Lombardia. Dal lato di Bologna, vi era invece la volontà di scongiurare un nuovo assoggettamento all'autorità diretta del pontefice e di rivendicare la legittimità dell'autonomia cittadina, ma senza rinunciare, con ciò, al proprio posizionamento nella rete di alleanze guelfa e alla consolidata immagine di «sancte matris Ecclesie fervidi zelatores».¹⁶ Si sviluppò così una vicenda lunga e articolata, che, pur essendo stata descritta a livello evenemenziale, non è mai stata oggetto di una trattazione specifica.¹⁷ In questa sede, non si tenterà una ricostruzione esaustiva, che richiederà in futuro ulteriori scavi archivistici, ma si proporranno alcune riflessioni sulle fasi salienti, tentando in particolare di porre in luce la pluralità di piani d'azione, di personaggi e di strategie comunicative concorrenti da entrambe le parti, nel negoziare e nel «definire» un nuovo perimetro dell'obbedienza di Bologna al pontefice.¹⁸

15. *L'età dei processi. Inchieste e condanne tra politica e ideologia nel '300*, Atti del Convegno di studio (Ascoli Piceno, 30 novembre-1° dicembre 2007), a cura di Antonio Rigon, Francesco Veronese, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2009.

16. Cfr. *infra*, nota 53.

17. Le analisi più approfondite sono quelle di Niccolò Rodolico, *Dal comune alla signoria. Saggio sul governo di Taddeo Pepoli in Bologna*, Bologna, Zanichelli, 1898, pp. 109-142, e di Guido Antonioli, «*Conservator pacis et iustitie*». *La signoria di Taddeo Pepoli a Bologna (1337-1347)*, Bologna, Clueb, 2004, pp. 124-136.

18. Si vuole richiamare, sul piano politico, la «nozione di “definizione” nel senso etimologico di “delimitazione” dei confini tra inclusione ed esclusione» impiegata in relazione all'eterodossia religiosa da Irene Bueno, *Definire l'eresia. Inquisizione, teologia e politica pontificia al tempo di Jacques Fournier*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2016, p. XXI.

1. *Dall'incertezza operativa (1334-1337) al processo apostolico (2 gennaio 1338)*

All'avvio del pontificato di Benedetto XII, Bologna si trovava nel pieno di una fase di rapida e profonda evoluzione politica. Il ripristino delle istituzioni comunali, culminato nell'emanazione di una nuova redazione statutaria alla fine del 1335,¹⁹ coincise in effetti con il deflagrare di violente lotte di parte, dalle quali la fazione degli "scacchesi", guidata da Taddeo Pepoli, riuscì rapidamente a emergere. Il controllo sempre più stretto esercitato dalla *pars* pepolesca sul comune, mediante l'imposizione di procedure elettorali vantaggiose, la creazione di ruoli istituzionali *ad hoc* per i rappresentanti di spicco della *pars* e una «politica dell'eccezionalità»²⁰ sostanziata dalle espulsioni degli avversari politici, preparò il terreno alla svolta del 28 agosto 1337, quando Taddeo Pepoli avrebbe instaurato un governo di stampo signorile.²¹

In parallelo a questi sviluppi interni, il comune dovette affrontare, come si è detto, la difficile questione della riconciliazione con la Sede Apostolica. Già a pochi mesi dalla rivolta, i bolognesi avevano tentato di aprire un canale di dialogo con Avignone, istituendo una commissione apposita e avvalendosi della mediazione di Roberto d'Angiò: gli ambasciatori regi erano giunti in città nei primi giorni dell'agosto 1334, per ripartire poche settimane dopo alla volta di Avignone, congiuntamente a due dottori dello *Studium*.²²

19. *Lo Statuto del Comune di Bologna dell'anno 1335*, a cura di Anna Laura Trombetti Budriesi, 2 voll., Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2008.

20. Anna Laura Trombetti Budriesi, *Introduzione*, ivi, pp. XLIX-L.

21. Artefice della potenza economica e politica dei Pepoli fu Romeo († 1322), il quale seppe concentrare nelle sue mani, nel primo ventennio del Trecento, un notevole – quanto informale – potere decisionale in seno al comune. Il figlio Taddeo († 1347), laureatosi in diritto civile nel 1320, fu espulso dalla città insieme al padre nell'anno successivo e poté farvi ritorno solo nel 1328, grazie a una pacificazione imposta dal cardinale legato. Sull'ascesa dei Pepoli e sulla signoria di Taddeo: Rodolico, *Dal comune alla signoria*; Massimo Giansante, *Patrimonio familiare e potere nel periodo tardo-comunale. Il progetto signorile di Romeo Pepoli banchiere bolognese (1250c.-1322)*, Bologna, Fotocromo Emiliana, 1991; Antonioli, *Conservator pacis*; Anna Laura Trombetti Budriesi, *Bologna 1334-1376*, in *Storia di Bologna*, vol. II, pp. 761-866, pp. 780-799; Massimo Vallerani, *La supplica al signore e il potere della misericordia. Bologna 1337-1347*, in «Quaderni storici», 44 (2009), pp. 411-441; Francesca Roversi Monaco, *Bene comune ed esperienza signorile*, in *Il Bene comune: forme di governo e gerarchie sociali nel Basso Medioevo*, Atti del XLVIII Convegno storico internazionale (Todi 9-12 ottobre 2011), Spoleto, Cisam, 2012, pp. 419-445.

22. Pietro e Floriano da Villola, *Cronaca*, in *Corpus Chronicorum Bononiensium*, a cura di Albano Sorbelli, 4 voll., Città di Castello, Lapi, 1910-1940 (*RIS*², XVIII/1), vol. II, pp. 444-445; Antonioli, *Conservator pacis*, pp. 129-130.

A giudizio di Niccolò Rodolico, la morte dell'intransigente Giovanni XXII e l'elezione del più cauto successore (20 dicembre 1334) avrebbero, in primo momento, facilitato il percorso di riavvicinamento.²³ Tuttavia, già la prima lettera nota di Benedetto XII attorno alla questione di Bologna non rivela un clima di conciliazione: rivolgendosi, nel marzo del 1335, al re angioino, il papa giudicava infatti totalmente inaccettabili le rivendicazioni dei bolognesi e richiedeva un incondizionato ritorno all'obbedienza, pur apprezzando l'opera di mediazione svolta dal re.²⁴ Pochi mesi dopo, il pontefice ricevette una nuova ambasciata del comune, composta da Bonaparte Ghisilieri, Ferino Galluzzi, Pino Gozzadini e Folco Borelli, nonché dal noto giurista Riccardo da Saliceto: anche in questo caso, la missione diplomatica non portò a risultati di rilievo, ma fu anzi funestata da una serie di incidenti di cui si dirà più avanti, in quanto avrebbero assunto una posizione di rilievo nella difesa processuale dei bolognesi.²⁵

In ogni caso, la Sede Apostolica evitò accuratamente, in questa prima fase, di aggravare il conflitto. Innanzitutto, l'espansionismo dei veronesi Della Scala e l'ancora irrisolto conflitto con i Visconti scongiuravano al pontefice di intraprendere iniziative rischiose riguardo a una città chiave dell'area padana; in secondo luogo, la posizione dei bolognesi era rafforzata dal supporto di Firenze, interessata a che l'antica alleata guelfa rimanesse un «elemento politico attivo» di fronte alle signorie lombarde.²⁶ Infine, il 1335 fu caratterizzato anche da gravi turbolenze nella vicina *Romandiola*, dove gli attacchi sferrati dal forlivese Francesco Ordelaffi contro Meldola, la principale rocca papale nella provincia, furono a malapena contenuti grazie a un intervento militare fiorentino.²⁷

23. Rodolico, *Dal comune alla signoria*, pp. 113-114.

24. Benoît XII, *Lettres closes et patentes intéressant les pays autres que la France*, a cura di Jean-Marie Vidal, 2 voll., Paris, Fontemoing-de Boccard, 1913-1950, vol. I, n. 121, coll. 26-28.

25. Ivi, n. 183, col. 47 (3 mag. 1335); Manlio Bellomo, *Riccardo da Saliceto*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* (d'ora in poi *DBI*), vol. 87, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2016, pp. 198-200. Come si vedrà, i giuristi bolognesi ebbero un ruolo centrale lungo tutta la vicenda. Per una prospettiva di lungo periodo sulla presenza dei dottori dello *Studium* nelle ambasciate al pontefice, cfr. Tommaso Duranti, *Diplomazia e autogoverno a Bologna nel Quattrocento (1392-1466)*. *Fonti per la storia delle istituzioni*, Bologna, Clueb, 2009, pp. 15-21.

26. Tabacco, *La tradizione guelfa*, p. 105. L'11 agosto 1336, Firenze, Bologna, Perugia e Roberto d'Angiò rilanciarono con forza il coordinamento guelfo, stringendo un'alleanza tra i cui obiettivi figurava anche la riconciliazione di Bologna con la Chiesa (ivi, pp. 107-108).

27. Benoît XII, *Pays autres*, vol. I, n. 598, col. 150.

Dopo un'ulteriore – e altrettanto inconcludente – iniziativa diplomatica, questa volta tentata dal pontefice con l'invio, nell'autunno 1336, del nunzio apostolico Bertrand de Deux,²⁸ il colpo di mano di Taddeo Pepoli e la sua elezione a «generalis et perpetuus conservator et gubernator» accelerarono, nell'estate dell'anno successivo, il precipitare dello scontro con la Sede Apostolica. Come ha notato Giovanni Tabacco, il pontefice fu senz'altro facilitato nella scelta di un'azione risoluta contro la città ribelle dalle sconfitte militari subite, negli stessi mesi, da Mastino Della Scala, le cui mire espansionistiche comprendevano anche la città felsinea.²⁹ La notizia del concretizzarsi di un intervento papale dovette giungere presto a Bologna, come testimoniato dai registri di *Provvigioni*: l'11 settembre 1337 non soltanto si dispose il pagamento di due nuovi ambasciatori, il legista Bernardo *de Posolis* e il notaio Rolando Fantuzzi, ma si stanziò anche una somma di 600 fiorini da consegnare come *proxiones* ai cardinali Matteo Orsini e Annibaldo da Ceccano, affinché intercedessero per la città.³⁰ In novembre, Taddeo Pepoli autorizzò inoltre una convocazione straordinaria del consiglio del Popolo, allo scopo di istituire un *syndicus* da inviare come rappresentante legale presso la Curia Romana.³¹

28. Ivi, nn. 1125, 1245, coll. 305, 356.

29. Tabacco, *La tradizione guelfa*, p. 104. Non va peraltro dimenticato il contemporaneo miglioramento delle relazioni tra Papato e Visconti: nel febbraio 1337, Benedetto XII avviò il riesame delle condanne per eresia pronunciate sotto Giovanni XXII (Benedetti, *Medioevo inquisitoriale*, p. 150).

30. Bologna, Archivio di Stato (d'ora in poi ASBo), *Comune, Governo, Signoria Pepoli, Provvigioni cartacee*, 230, reg. 1, c. 4r: «Item quod dent et solvant Iohanni Cappi de Florencia de societate Aziolorum pro cambio sexcentorum florenorum auri tradendorum in curia [...] pro provixionibus reverendorum patrum domini Mathey de Ursinis et domini Aniballi cardinalium». L'identificazione dei due porporati proposta da Rodolico, *Dal comune alla signoria*, p. 114 («Pietro ed Annibale Orsini»), ripresa da Antonioli, *Conservator pacis*, p. 130, è da ritenersi scorretta. Il cardinale Annibaldo Caetani da Ceccano († 1350), noto per il ruolo nella controversia teologica sulla *visio beatifica* e per la legazione romana durante il Giubileo del 1350, prese anche parte al riesame dei processi contro i Visconti: Bernard Guillemain, *Caetani, Annibaldo*, in *DBI*, vol. 16, 1973, pp. 111-115; Benedetti, *Medioevo inquisitoriale*, p. 150. Su Matteo Orsini († 1340), frate Predicatore e teologo, si veda Pietro Maria Silanos, *Orsini, Matteo*, in *DBI*, vol. 74, 2013, pp. 672-674.

31. ASBo, *Comune, Governo, Signoria Pepoli, Provvigioni cartacee*, 231, reg. 5, c. 15r. Tale convocazione va ricondotta all'eccezionalità della situazione, in quanto il *consilium populi* cessò di essere riunito dopo l'avvento di Taddeo Pepoli alla signoria: Antonioli, *Conservator pacis*, pp. 136-137.

In effetti, questa volta Benedetto XII procedette con decisione e il 2 gennaio 1338 pubblicò solennemente, con la lettera *Fons sapientie*, il processo apostolico contro Bologna.³² Nell'arena, dopo aver ricordato il rigore con cui Dio reggeva il popolo israelitico, il pontefice dichiarava di essere stato costretto a intervenire dall'enormità dei crimini compiuti dai bolognesi contro la Chiesa Romana, passando poi a esporre con ordine i fatti avvenuti – «quamvis nullum habeant ordinem, sed horrorem».³³ Mentre il legato Bertrando del Poggetto governava pacificamente la città, alcuni cospiratori avevano sollevato il popolo bolognese e guidato un proditorio attacco contro il porporato, assediandolo nella rocca di Porta Galliera con ogni strumento bellico a disposizione; un'aggressione condotta non solo contro i diritti sovrani del Papato, ma ai danni di un cardinale, parte integrante del corpo mistico del pontefice, e che andava dunque inquadrata come «crimen lese sedis apostolice maiestatis».³⁴ Da questo punto di vista, va notato come Benedetto XII agisse in piena continuità con la legislazione pontificia: la decretale *Felicis recordationis*, emanata da Bonifacio VIII e confluita nel *Liber Sextus* (1298), puniva in effetti come crimine di lesa maestà l'aggressione o la cattura di un porporato.³⁵ Per di più, nel caso bolognese, la violenza subita da Bertrando del Poggetto costituiva, a giudizio

32. Augustin Theiner, *Codex Diplomaticus Domini Temporalis S. Sedis*, 3 voll., Roma, Tip. Vaticana, 1861-1862, vol. II, n. 52, pp. 28-33.

33. Ivi, p. 28.

34. Ivi, p. 29. Sul ruolo ecclesiologico del cardinalato, cfr. Étienne Anheim, *Zur Legitimation des Kardinalats im 14. Jahrhundert*, in *Geschichte des Kardinalats im Mittelalter*, a cura di Jürgen Denzler, Ralf Lützel, Stuttgart, Hiersemann, 2011, pp. 248-263.

35. VI 5.9.5, in *Corpus Iuris Canonici*, a cura di Emil Friedberg, 2 voll., Graz, Ak. Druck-u. Verlagsanstalt, 1959, vol. II, coll. 1091-1092. Va tenuta presente anche l'associazione, rafforzata agli inizi del Trecento dalle costituzioni imperiali di Enrico VII (1310-1313), tra ribellione (*rebellio*) e lesa maestà: Mario Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano, Giuffrè, 1974, pp. 135-148; Jacques Chiffolleau, *Sur le crime de majesté médiéval*, in *Genèse de l'État moderne en Méditerranée*, Roma, École Française de Rome, 1993, pp. 183-213. L'equiparazione al *crimen laesae maiestatis* si era imposta, già dagli inizi del XIII secolo, anche relativamente all'eresia, almeno a partire dalla decretale *Vergentis in senium* di Innocenzo III (1199). Come ha dimostrato Ovidio Capitani (*Legislazione antiereticale e strumento di costruzione politica nelle decisioni normative di Innocenzo III*, in «Bollettino della Società di Studi Valdesi», 140, 1976, pp. 31-53), la normativa faceva riferimento alla *maiestas eterna* di Dio, non alla maestà papale; tale distinzione non fu tuttavia priva di ambiguità, dal momento che proprio il disprezzo del "potere delle chiavi" pontificio divenne un elemento discriminante nell'individuazione dell'eresia: Othmar Hageneder, *Il concetto di eresia nei giuristi dei secoli XII e XIII* [1976], in

di Benedetto XII, soltanto l'ultimo episodio di una vera e propria "tradizione sacrilega" della città, in quanto già ad altri – non specificati – cardinali legati era stato riservato, in passato, un simile trattamento:

[...] preteritas iniurias et offensas, quas sicut fama vel verius refert infamia, dicti Bononienses nonnullis aliis cardinalibus eiusdem sancte Romane ecclesie, apostolice sedis legatis, inferre nephandis ausibus presumpserunt, ita quod iam in usum consuetudinemque sacrilegam aggressiones et insecutiones dictorum cardinalium deduxisse videntur [...].³⁶

Due sono gli episodi a cui il pontefice poteva alludere. Il primo è senz'altro da individuare nello sfortunato esito, nel 1306, di una legazione del cardinale Napoleone Orsini, il quale, incaricato da Clemente V di una missione di pacificazione, non aveva saputo porre freno alle lotte di parte ed era stato cacciato da un'insurrezione armata;³⁷ il secondo, meno certo, riguarda invece una precedente missione (1296) del cardinale Pietro da Piperno, inviato da Bonifacio VIII e anch'egli espulso – stando a un'autorevole fonte cronachistica – «turpiter» da Bologna.³⁸ È dunque da rilevare come l'apertura del processo apostolico venisse giustificata anche mediante una rilettura dei rapporti "storici" tra il Papato e la città, con l'individuazione di una trentennale *mala fama* dei bolognesi.

A tali episodi andavano ad aggiungersi poi le innumerevoli violenze compiute dai rivoltosi contro i membri del seguito di Bertrando del Poggetto e gli ufficiali della Chiesa Romana, i quali erano stati aggrediti – e talvolta uccisi – sull'onda di un odio che pareva assumere anche sfumature xenofobe.³⁹ Dalla furia dei bolognesi non erano state risparmiate nemmeno le più alte dignità ecclesiastiche: il nunzio Bertrand de Deux, il vescovo di

Il sole e la luna. Papato, impero e regni nella teoria e nella prassi dei secoli XII e XIII, a cura di Maria Pia Alberzoni, Milano, Vita e Pensiero, 2000, pp. 69-130.

36. Theiner, *Codex Diplomaticus*, vol. II, p. 30.

37. Vasina, *I romagnoli*, pp. 300-303.

38. *Annales Caesarienses*, a cura di Enrico Angiolini, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2003, p. 56.

39. Theiner, *Codex Diplomaticus*, vol. II, pp. 29-30: «universaliter proclamantes: Moriatur legatus, moriatur legatus; et illi de lingua occana [...] et quoscumque reperire poterunt de gente, familia et idiomate dicti legati, ceperunt [...] et aliquos inhumaniter et crudeliter occiderunt». Sull'identità "linguadociana" in relazione a Bertrando del Poggetto e al suo *entourage*: Armand Jamme, *Le Languedoc en Italie? Réseaux politiques et recrutement militaire pendant la légation du cardinal Bertrand du Pouget (1319-1334)*, in *Jean XXII et le Midi*, Toulouse, Privat, 2012, pp. 255-290.

Mirepoix, gli abati di S. Stefano e di Nonantola, nonché lo stesso presule bolognese, erano stati infatti assaliti e spogliati di ogni bene, mentre il palazzo vescovile era stato incendiato.⁴⁰ Dopo tale ampia narrazione, culminante nell'uccisione di Bertrand de Glar, un *familiaris* del vescovo di Bologna aggredito e smembrato dai rivoltosi,⁴¹ la lettera passava alla parte dispositiva. In primo luogo, il pontefice stabiliva un termine perentorio di due mesi affinché i bolognesi ritornassero all'obbedienza: coloro che occupavano le cariche comunali – illegittime, in quanto assunte in seguito alla ribellione – dovevano dimettersi e la città doveva essere restituita alla sovranità della Sede Apostolica.⁴² Allo scadere del termine, gli ufficiali del comune sarebbero altrimenti incorsi *ipso facto* nella scomunica (con riserva pontificia sull'assoluzione)⁴³ e nella perdita di ogni bene o privilegio concesso dalla Chiesa, mentre su città e contado sarebbe scattato l'interdetto ecclesiastico. Dopo un ulteriore mese di disobbedienza, era poi previsto un significativo aggravamento, che avrebbe dovuto minare la prosperità economica e sociale della città ribelle: la sospensione dello Studio, con il divieto per maestri e studenti, sotto pena di scomunica, di compiere alcun «actus scolasticus»⁴⁴. Infine, Benedetto XII citava i vertici del comune a comparire personalmente in giudizio presso la Sede Apostolica, congiuntamente a una lista di 130 esponenti di spicco della società cittadina e al rappresentante legale della *universitas*, per udire le sentenze, nonché per

40. Pierre de Pireto, vescovo di Mirepoix, e il vescovo di Bologna Bertrand Tissandier erano entrambi nipoti del cardinale: Id., *Le cardinal Bertrand*, p. 71.

41. Theiner, *Codex Diplomaticus*, vol. II, p. 30.

42. «[...] plenam, liberam et expeditam ac pacificam, sicut eam tenuit prefatus Bertrandus Ostiensis episcopus [...] ante irruptionem et obsidionem» (ivi, p. 31).

43. Sin dalla costituzione *Si quis suadente* di Innocenzo II (1139), poi ripresa nel *Decretum* (C.17, q.4, c.29), la riserva pontificia si era del resto imposta riguardo a tutte le scomuniche *latae sententiae* contro i responsabili di violenze sul clero: Véronique Beaulande-Barraud, *Les péchés les plus grands. Hiérarchie de l'Église et for de la pénitence (France, Angleterre, XIII^e-XV^e siècle)*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2019, pp. 45-54.

44. Theiner, *Codex Diplomaticus*, vol. II, p. 32. Circa le modalità di intervento del Papato sullo *Studium* bolognese: Augusto Vasina, *Bologna nello Stato della Chiesa: autorità papale, clero locale, comune e Studio fra XIII e XIV secolo*, in *Cultura universitaria e pubblici poteri a Bologna dal XII al XV secolo*, Atti del convegno (Bologna, 20-21 maggio 1988), a cura di Ovidio Capitani, Bologna, Istituto per la Storia di Bologna, 1990, pp. 125-150. Sulle disposizioni di isolamento economico e sociale attuate dal Papato contro i propri avversari, è da segnalare Stefan K. Stantchev, *Spiritual Rationality: Papal Embargo as Cultural Practice*, Oxford, Oxford University Press, 2014.

sottoporsi agli altri procedimenti che il pontefice intendeva aprire circa i danni materiali arrecati alla Chiesa e al cardinale Bertrando.

In sintesi, la lettera del 2 gennaio, affissa con valore di editto pubblico alle porte del duomo di Avignone,⁴⁵ poneva i bolognesi in una difficile situazione. Fulminando dure censure ecclesiastiche ed evocando il gravissimo *crimen lese maiestatis*, il pontefice tentava di imporre un ritorno incondizionato della città ribelle all'obbedienza, per acquisirne un controllo analogo a quello che aveva caratterizzato la legazione di Bertrando. La rappresentazione dei bolognesi come sanguinari persecutori delle più alte dignità ecclesiastiche assumeva inoltre un forte valore propagandistico, data l'ampia diffusione prevista per il testo papale, e puntava a isolare la città dalla tradizionale rete di alleanze guelfo-angioina;⁴⁶ come si vedrà a breve, gli ambasciatori inviati dai bolognesi sia presso le città alleate, sia in Curia, avrebbero tentato di imporre una narrazione differente. Peraltro, la linea di fermezza adottata da Benedetto XII si rispecchiava anche nei personaggi delegati a ricevere l'auspicata sottomissione della città: oltre al rettore di Romagna, vennero infatti designati Raimbaldo, vescovo di Imola, e Francesco Silvestri, presule di Firenze. Se l'imolese si era distinto per alcuni incarichi riguardanti la sottomissione delle città romagnole,⁴⁷ nel caso di Silvestri si trattava di uno dei protagonisti della più dura intransigenza promossa da Giovanni XXII contro i *rebelle Ecclesie*, divenuto noto in particolare durante gli anni di episcopato a Rimini (1321-1323) per il ruolo di primo piano svolto nella sanguinosa crociata contro Federico da Montefeltro.⁴⁸

45. Seguendo la prassi stabilita da Clemente V con la *Dudum Bonifacius* (Clem. 2.1.1), la citazione in giudizio tramite *edictum publicum* veniva giustificata a ragione della «sevitiam et rebellionem» dei bolognesi, che avrebbero reso difficoltoso l'invio diretto della *citatio*: Theiner, *Codex Diplomaticus*, vol. II, p. 32.

46. La pubblicazione del processo apostolico fu ordinata ai vescovi di Firenze e di Imola, nonché agli arcivescovi di Ravenna e di Milano: Benoît XII, *Lettres communes*, a cura di Jean-Marie Vidal, 3 voll., Paris, Fontemoing, 1902-1911, vol. I, n. 5169, p. 488.

47. Vescovo di Imola dal 1317, già nell'anno successivo Giovanni XXII si era rivolto a lui per valutare la possibilità di liberare Faenza dall'interdetto ecclesiastico, fulminato negli anni precedenti «gebellinorum exigentibus excessibus»: Giulio Cesare Tonduzzi, *Historie di Faenza*, Faenza, Zarafagli, 1675, pp. 389-390. Benedetto XII lo avrebbe poi nominato rettore in *spiritualibus et temporalibus* di Romagna nel 1339: Benoît XII, *Pays autres*, vol. I, n. 2241, col. 652.

48. Adriano Gattucci, *Giovanni XXII e il ghibellinismo italiano: il processo per eresia e idolatria e l'assassinio di Federico da Montefeltro*, in *Studi storici in onore di Raffaele*

2. La trattativa con il Papato e lo scontro sui “capitoli” di Benedetto XII

Il processo apostolico giunse a Bologna, stando alla cronaca *Villola*, il 16 gennaio 1338: i cittadini direttamente colpiti dalle scomuniche erano 250 e, tra di essi, «lo nostro signore miser Tadeo». ⁴⁹ Di fronte all'iniziativa pontificia, il signore cittadino agì rapidamente, su diversi piani. In primo luogo, pochi giorni dopo, riunì alcuni *sapientes* in un consiglio convocato appositamente, i cui verbali del 23 gennaio mostrano l'unanime approvazione di una linea di fermezza di fronte alle richieste del papa:

dominus Çordinus de Blanchis consulit [...] quod libere remaneat in dominum nostrum [Tadeum] providendi que crediderit utilia pro defensione civitatis et ne in tantam tiraniam deveniat, ut erat tempore dominacionis legati, civitas Bononie. ⁵⁰

È interessante notare, almeno incidentalmente, il notevole ribaltamento prospettico impresso dai più fidati collaboratori del Pepoli all'immagine del governo tirannico: il principale *Leitmotiv* della propaganda papale nella lotta contro le signorie ribelli veniva ora impiegato proprio contro la Sede Apostolica, il cui dominio diretto sulla città veniva interpretato come una «tiraniam Ecclesie» ⁵¹ da scongiurare a ogni costo.

Parallelamente, si fece ricorso ai più solidi alleati all'interno del coordinamento guelfo, per ottenere supporto diplomatico presso il pontefice. In particolare, dopo un colloquio con gli Este, avvenuto all'indomani della pubblicazione del processo a Bologna, ⁵² Taddeo provvide a inviare ambasciatori a Firenze e ai riminesi Malatesta. Come sappiamo da una minuta contenente i *capitula* delle due ambasciate, gli inviati bolognesi avevano il compito di esporre le buone ragioni della città in merito alla ribellione con-

Molinelli, Urbino, Argalia, 1998, pp. 143-179; Francesco Salvestrini, *Silvestri, Francesco*, in *DBI*, vol. 92, 2018, pp. 641-644.

49. Villola, *Cronaca*, p. 480.

50. ASBo, *Comune, Governo, Signoria Pepoli*, 275 (*Atti diversi*), b. 5. Oltre a Zordino dei Bianchi, il documento riporta i *consilia* di Paolo Albiroli, Pietro Lambertini, Ferino Galluzzi, Bornio Samaritani e Iacopo Bottrigari. Circa i rapporti di questi personaggi con Taddeo: Antonioli, *Conservator pacis*, pp. 83-101.

51. Così il *consilium* di Paolo Albiroli: ASBo, *Comune, Governo, Signoria Pepoli*, 275, b. 5. In una lettera di pochi anni prima (1332), Giovanni XXII si era rivolto ai bolognesi per assicurare che avrebbe continuato a difendere la città «a tyrannorum molestiis»: Theiner, *Codex diplomaticus*, vol. I, n. 769, p. 601.

52. Villola, *Cronaca*, p. 481.

tro Bertrando del Poggetto (prestando però attenzione a porre in una luce positiva il comportamento del Pepoli in quel frangente), nonché di insistere sui gravi rischi a cui l'intransigenza papale su Bologna avrebbe esposto l'intero guelfismo.⁵³ Allo stesso tempo, una delegazione di rappresentanti dello *Studium* si diresse – in accordo con la signoria – ad Avignone, con il preciso obiettivo di scongiurare la sospensione degli insegnamenti. In effetti, come ha acutamente notato Niccolò Rodolico, gli argomenti della delegazione della «noversità di scolari»⁵⁴ miravano a dimostrare l'iniquità del provvedimento, insistendo sul grave colpo che si sarebbe inferto alla scienza del diritto, così fondamentale per il governo della Chiesa stessa, ma soprattutto sulla natura “estrinseca” dello Studio rispetto alla società cittadina: dal momento che l'*universitas scolarium* non era composta da bolognesi, ma da «forensibus et alienizanis», l'eventuale colpa dei cittadini non poteva ricadere su di essa.⁵⁵

In ogni caso, le prime iniziative dei bolognesi non riuscirono a ottenere alcuna mitigazione delle condizioni imposte dal Papato e, allo scadere del termine (2 marzo), scattarono le scomuniche e la città fu posta sotto interdetto. Oltre a tentare di arginare i danni derivanti dalla sospensione dello Studio mediante provvedimenti di emergenza,⁵⁶ Taddeo e i collabo-

53. ASBo, *Comune, Governo, Signoria Pepoli*, 275, b. 1, n. 2: «Item quomodo idem dominus Tadeus et sui consortes defensionis persone et rerum ipsius domini Ostiensis [...] non sine ansiis, laboribus et periculis se [...] interposuere, veluti honoris sancte matris Ecclesie fervidi zelatores [...] // Item presentatis literis credencie domino Malateste, [...] roget quod velit efficaciter operari quod Florentini supradita que petuntur, consideratis [...] sincera et antiquata caritate fraterna, ac periculis ex <hu>iusmodi procesibus imminentibus statui Guelforum omnium Ytallie, velint celeriter explicare». La richiesta a Malatesta di adoperarsi presso i fiorentini era motivata dalla nomina, nell'ottobre 1337, del signore riminese a capitano di guerra nella città del giglio: *La signoria di Malatesta Antico: 1334-1364*, a cura di Cinzia Cardinali, Rimini, Ghigi, 2000, p. 187.

54. Villola, *Cronaca*, p. 481.

55. «Consideret igitur [...] pater noster quod, esto quod civibus Bononiensibus posint aliqua inputari culpa de his que in processibus continentur, que tamen forte possent iusta excusatione defendi [...], non debet unius delictum ad alterius penam extendi; et iam privatio Studii non est Bononiensium pena, quia et allie civitates Bononie convicine sine Studio manentes in magno statu permanent» (ASBo, *Comune, Governo, Signoria Pepoli*, 275, b. 1, n. 4). Si tratta di una minuta contenente i *capitula* dell'ambasciata. Cfr. le riflessioni di Rodolico, *Dal comune alla signoria*, pp. 116-117 e l'edizione del documento – con alcune imprecisioni – alle pp. 227-229.

56. La cronaca Villola registra puntualmente gli effetti dell'interdetto sulla città: Villola, *Cronaca*, pp. 482, 486. Il 4 marzo 1338, 19 «doctores et medici» prestarono giura-

ratori predisposero l'invio di delegati alla Curia papale: il notaio Rolando Fantuzzi fu confermato come *syndicus* della comunità cittadina, mentre come ambasciatori furono scelti tre notevoli dottori di diritto, Paolo Liazari, Maccagnino Azzoguidi e Pietro Bompetri.⁵⁷ Il processo apostolico richiedeva tuttavia, come si è detto, la comparizione personale del Pepoli e di oltre 130 bolognesi. In una data imprecisata, ma verosimilmente nei primi mesi dell'anno, furono così presentate in Curia delle *exceptiones*, volte a dimostrare l'impossibilità per gli imputati di presentarsi personalmente presso la Sede Apostolica; tale iniziativa ci è nota grazie alla minuta conservatasi tra gli atti della signoria Pepoli, che permette di far luce, almeno parzialmente, sulla difesa processuale dei bolognesi.⁵⁸

In effetti, le *exceptiones* miravano a invalidare la citazione in giudizio del pontefice, evidenziando che, qualora gli imputati avessero accettato di presentarsi alla corte papale, non avrebbero goduto di sufficienti garanzie in termini di sicurezza personale. Se la prima tesi addotta era quella dei rischi causati dalla presenza, lungo l'itinerario verso Avignone, dei ribelli bolognesi "estrinseci", erano in realtà i pericoli interni alla Curia Romana stessa, o nei suoi immediati dintorni, quelli su cui la difesa insisteva maggiormente. In primo luogo, nei territori limitrofi vi era la minaccia degli *stipendiarii* già al servizio del cardinale legato a Bologna. A tal proposito, le *exceptiones* riferivano di un grave episodio riguardante la delegazione bolognese del 1335: Bonaparte Ghisilieri e gli altri ambasciatori erano stati infatti depredati e imprigionati da uomini connessi al cardinale, i quali avevano ignorato persino le lettere inviate dal pontefice stesso per ottenerne la liberazione.⁵⁹

mento a Taddeo Pepoli, impegnandosi a non lasciare Bologna senza espressa licenza del *conservator* stesso, mentre da aprile i dottori e gli studenti rimasti in attività furono trasferiti a Castel S. Pietro, lontano dal centro urbano interdetto: ivi, p. 484; Rodolico, *Dal comune alla signoria*, pp. 184-186, 287-289.

57. Tutti e tre i giuristi figurano nel giuramento del 4 marzo. Sui due più noti, cfr. Augusto Vasina, *Bompietro, Pietro*, in *DBI*, vol. 11, 1969, pp. 403-404; Andrea Bartocci, *Liazari, Paolo*, ivi, vol. 65, 2005, pp. 16-19.

58. ASBo, *Comune, Governo, Signoria Pepoli*, 275, b. 1, n. 4, ed. in Rodolico, *Dal comune alla signoria*, pp. 230-232.

59. *Ibidem*. Sull'ambasciatore bolognese, cfr. Giorgio Tamba, *Ghisilieri, Bonaparte*, in *DBI*, vol. 54, 2000, pp. 22-23, dove tuttavia non risulta noto l'episodio della cattura. La versione dei bolognesi sembrerebbe almeno in parte confermata da una lettera di Benedetto XII del settembre 1335, con la quale si ordinava la pubblicazione della scomunica fulminata contro il *miles* Amédée de Chabrillan, della diocesi di Valence, per il sequestro dell'ambasciatore sulla via del ritorno dalla Curia: Benoît XII, *Lettres closes, patentes et curiales*

Inoltre, la presenza presso la corte pontificia di Bertrando del Poggetto e del suo seguito, nemici capitali dei bolognesi per le offese che ritenevano – «licet falso» – di aver subito, non rendeva Avignone un luogo idoneo per la comparizione in giudizio. La temibile forza di questi personaggi era stata già sperimentata, a detta della difesa, da altri due inviati bolognesi, i frati Minori Gerardo Tencarari e Tancredino di Bagno, anch'essi percossi e feriti durante la loro missione, così come dal *syndicus* del comune, costretto a fuggire nottetempo dalla Curia; naturalmente, in tale contesto sarebbe stato impossibile anche reperire avvocati e procuratori disponibili a seguire la causa.⁶⁰ Si può notare come queste *exceptiones* toccassero abilmente un punto nodale del dibattito processualistico contemporaneo, in relazione al quale proprio la normativa pontificia aveva assunto un ruolo di primo piano. In effetti, una delle ragioni fondamentali addotte da papa Clemente V, nella celebre decretale *Pastoralis cura* del 1314, per invalidare la condanna per lesa maestà pronunciata dall'imperatore Enrico VII contro Roberto d'Angiò era stata proprio l'irregolarità della citazione in giudizio, che avrebbe costretto l'angioino a comparire a Pisa, esponendosi all'*odium capitale* e alla *potentia* armata dei nemici gibellini.⁶¹ Allo stesso tempo, la difesa puntava a ribadire

se rapportant à la France, a cura di Georges Daumet, Paris, Fontemoing, 1899-1920, n. 98, coll. 62-63. Ringrazio Carlo Ludovico Severgnini per il prezioso aiuto nell'identificazione del *miles* (*Regeste Dauphinois*, 6 voll., a cura di Ulysse Chevalier, Valence, Imp. Valentinoise, vol. V, n. 30332, col. 797); ulteriori ricerche potranno chiarire eventuali connessioni con il cardinale del Poggetto.

60. ASBo, *Comune, Governo, Signoria Pepoli*, 275, b. 1, n. 4: «Item quia dictus dominus Ostiensis et alii prelati et eorum familiares [...] qui nunc in Romana curia et circumstantibus partibus moram traunt [...] odio mortifero et capitali persecuntur constituentes predictos [...] propter offensas quas sibi licet falso asserunt [...] fore factas, quod facti comissi evidencia manifestat in personas religiozorum virorum fratris Gerardi de Corvis sive de Tencharariis et fratris Tranchedini de Bagno ordinis fratrum minorum, quos pro ambaxiatoribus missos [...] armis offensibilibus percurerunt et dictum fratrem Gerardum acriter vulnerarunt et multis obrobriis et contumelliis affecerunt. [...] Item cum indubitatum sit quod in Romana curia propter adversariorum predictorum potentiam non sit copia advocatorum et procuratorum [...], imo certum est quod exquisitis advocatis per omnes fuit advocacio recusata, quinimmo communis Bononie syndicus et procurator se timore mortis occultavit et ad civitatem Bononie occulte et nocte iter arripuit». Riguardo a frate Tancredino da Bagno, è da segnalare il mandato come guardiano del convento bolognese nel 1337: Celestino Piana, *Chartularium Studii Bononiensis S. Francisci (saec. XIII-XVI)*, Firenze, Typ. Collegii S. Bonaventurae, 1970, pp. 224-225.

61. *Clem. 2.11.2 (Corpus Iuris Canonici, vol. II, coll. 1151-1153)*. Non vi era tuttavia consenso tra i giuristi sull'applicabilità della *Pastoralis cura* all'autorità papale. Su

la tradizionale identità filopapale di Bologna, con una solenne dichiarazione di obbedienza e soprattutto, come si è visto, con l'individuazione nell'ex cardinale legato dell'unico responsabile del conflitto: erano l'odio di Bertrando per i bolognesi e le sue false asserzioni a ostacolare l'azione dei delegati cittadini in Curia e, dunque, la riconciliazione con il Papato.⁶²

Durante la primavera e l'estate del 1338, la difesa condotta in Curia a opera dei giuristi bolognesi, unita all'adesione della città alle iniziative del coordinamento guelfo e alla conseguente pressione diplomatica degli alleati sul Papato, favorì l'apertura di Benedetto XII alle trattative, tanto che, in ottobre, il conflitto sembrava essere ormai giunto alla fine.⁶³ Il *syndicus* Rolando Fantuzzi, comparso assieme agli ambasciatori di fronte al papa in un concistoro pubblico, presentò a nome dei concittadini una formale supplica e giurò fedeltà al pontefice, promettendo di rispettare una serie di condizioni dettate dalla Sede Apostolica. In attesa della ratifica degli accordi da parte dell'intera cittadinanza, da svolgersi in presenza di un inviato pontificio, il papa concesse la sospensione dell'interdetto sino alla Quaresima successiva.⁶⁴ La notizia ufficiale dell'accordo giunse a Bologna il 19 ottobre e, due giorni dopo, fu celebrata la prima messa nella cattedrale, seguita da una solenne processione e da festeggiamenti collettivi.⁶⁵ Benedetto XII, da parte sua, negli stessi giorni scriveva ai bolognesi di accogliere il nunzio Guigo da S. Germano e si congratula-

questo tema e, più in generale, sul dibattito circa i limiti del potere del *princeps* in ambito processuale, cfr. Kenneth Pennington, *The Prince and the Law, 1200-1600: Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition*, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1993, pp. 165-201.

62. «[...] civitas Bononie nec unquam defuit nec deficiet per mundi tempora, quidquid sinistri, quidquid contrarii, quidquid adversi contingerit, a reverencia, dilectione perfecta et obediencia sancte matris Ecclesie» (ASBo, *Comune, Governo, Signoria Pepoli*, 275, b. 1, n. 4). Un simile intreccio, tra contestazione di specifici personaggi interni alla Curia ed esibita obbedienza verso il pontefice, si può osservare nella linea difensiva di Firenze durante il processo intentato da Gregorio XI agli inizi della guerra degli Otto Santi: Daniel Williman-Karen Corsano, *The Interdict of Florence (31 March 1376): New Documents*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 56/2 (2002), pp. 427-481.

63. Sull'adesione di Bologna alla coalizione antiscaligera: Tabacco, *La tradizione guelfa*, pp. 107-108, 122.

64. Le informazioni sulla seduta concistoriale derivano dalla lettera *Apostolice providentia* del 12 ottobre 1338, su cui vedi *infra*, nota 67.

65. Villola, *Cronaca*, p. 486. La data del 19 ottobre è confermata da una lettera di Taddeo Pepoli al doge veneziano, edita in Rodolico, *Dal comune alla signoria*, p. 237.

va con Taddeo Pepoli, per aver saggiamente guidato i concittadini verso l'obbedienza pontificia.⁶⁶

Tuttavia, le condizioni imposte dal papa, formalizzate nella lettera *Apostolice providentia* del 12 ottobre (data del concistoro), erano tutt'altro che moderate.⁶⁷ In primo luogo, il riconoscimento dei pieni diritti sovrani al Papato («pleno iure in temporalibus, quoad dominium ac merum et mixtum imperium et omnimodam iurisdictionem») doveva essere sostanziato da un giuramento di obbedienza, pronunciato non solo dal rappresentante legale della comunità, ma da tutti i singoli *cives* e dagli abitanti del contado di età superiore ai 14 anni:⁶⁸ un'iniziativa che si richiamava apertamente al solenne insediamento della monarchia pontificia nel 1278, all'indomani della cessione dei diritti imperiali al Papato, e che si sarebbe dovuta estendere, nelle intenzioni di Benedetto XII, anche ai suoi successori.⁶⁹ Seguivano poi una serie di prescrizioni assai incisive sull'assetto istituzionale e sulla vita politica della città. Innanzitutto, il papa interveniva sul podestariato: il podestà doveva essere nominato direttamente dal pontefice o da un suo delegato, sulla base di una rosa di tre candidati presentati dai bolognesi. A questa significativa restrizione dell'autonomia comunale (da uno *ius eligendi* a uno *ius quasi eligendi potestatem*)⁷⁰ si aggiungevano prescrizioni circa la formula di giuramen-

66. Benoît XII, *Lettres communes*, vol. II, nn. 6425, 6427, p. 118; Id., *Pays autres*, vol. I, n. 2025, col. 596.

67. Theiner, *Codex diplomaticus*, vol. II, n. 63, pp. 40-51.

68. Ivi, p. 43.

69. Circa l'evoluzione delle pratiche di giuramento nelle terre pontificie: Sandro Carocci, *Feudo, vassallaggi e potere papale nello Stato della Chiesa (metà XI sec.-inizio XIII sec.)*, in *Fiefs et féodalité dans l'Europe méridionale (Italie, France du Midi, Péninsule ibérique) du X^e au XIII^e siècle*, Atti del convegno (Conques, 6-8 luglio 1998), Toulouse, CNRS, 2002, pp. 43-73. Sui giuramenti del 1278, si veda la testimonianza del cronista Pietro Cantinelli, personalmente coinvolto come rappresentante del comune faentino: Petri Cantinelli *Chronicon*, a cura di Francesco Torraca, Città di Castello, Lapi, 1902 (*RIS*², XXVIII/2), p. 28. In quell'occasione, tra gli incaricati papali figurò il celebre canonista Guillaume Durand, il quale incluse, nel suo *Speculum iudiciale*, proprio la formula del giuramento richiesto in Romagna: Gulielmi Durandi *Speculum iuris*, Basileae, Apud Ambrosium et Aurelium Frobenios fratres, 1574, IV, III, *De feudis*, §2 *Quoniam*, n. 73, p. 329. Il formulario riportato dallo *Speculator* coincide con quello imposto da Benedetto XII ai bolognesi.

70. Giuseppe Ermimi, *La libertà comunale nello Stato della Chiesa da Innocenzo III all'Albornoz (1198-1367). I: Il governo e la costituzione del Comune*, in «Archivio della R. Società Romana di Storia Patria», 49 (1926), pp. 5-126, in part. pp. 25-55 (rist. anast. in Id., *Scritti storico-giuridici*, a cura di Ovidio Capitani e Enrico Menestò, Spoleto, Cisam, 2011).

to del podestà, secondo le quali l'eletto avrebbe dovuto impegnarsi a rispettare gli statuti «rationabilia» della città, emendati delle norme contrarie ai diritti della Chiesa; si tornerà a breve sulle implicazioni di queste ultime clausole.⁷¹ Le richieste del pontefice non si limitavano, tuttavia, al vertice “tradizionale” del comune, ma andavano ad alterare pesantemente la natura dell'ufficio di *conservator*, che costituiva l'inquadramento istituzionale del signore cittadino, Taddeo Pepoli. Al di là della nomina di tre candidati da sottoporre al pontefice, prevista anche in questo caso, il mandato da *conservator* era infatti concepito come biennale, revocabile in ogni momento a beneplacito della Sede Apostolica e su un piano di parità con le altre cariche di vertice. Quanto poi agli ufficiali minori e agli *stipendiarii*, era previsto un giuramento di fedeltà alla Chiesa Romana al momento dell'entrata in servizio.⁷² Infine, il comune doveva impegnarsi a corrispondere un censo annuo di ottomila fiorini, a consentire il rientro dei banditi politici, a rendere disponibili duecento cavalieri per le necessità militari del Papato, nonché – naturalmente – a rimettersi alla giustizia papale per il risarcimento dei danni inferti a Bertrando del Poggetto e alla Chiesa.⁷³

In sintesi, Benedetto XII intendeva la riammissione dei bolognesi in seno alla Chiesa come un'occasione per riaffermare – e “rifondare” con il rito del giuramento collettivo⁷⁴ – la sovranità pontificia sulla città; pur dovendo rinunciare al governo diretto sperimentato negli anni di Bertrando del Poggetto, il Papato tentava comunque di plasmare in profondità le istituzioni cittadine. Da questo punto di vista, se le richieste in materia statutaria si inserivano nel solco di una lunga tradizione papale e se la questione delle nomine podestarili coinvolgeva una magistratura non trascurabile, ma ormai largamente esautorata della propria autonomia politica, le disposizioni riguardanti il *conservator* puntavano invece a scardinare – pur sen-

Il nodo della procedura di nomina podestarile sarebbe rimasto a lungo centrale nel processo di definizione degli spazi di autonomia della città, ricoprendo un ruolo non trascurabile ancora nelle trattative condotte dai bolognesi con Martino V (1417-1431) e nei ben noti “capitoli” di Niccolò V (1447): Duranti, *Diplomazia e autogoverno*, pp. 28-61.

71. Theiner, *Codex diplomaticus*, vol. II, pp. 44-45.

72. Ivi, pp. 46-47.

73. Ivi, pp. 43-44, p. 48.

74. Sul ruolo del giuramento come strumento di costruzione della sovranità, si rimanda a Paolo Prodi, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna, il Mulino, 1992, pp. 105-282.

za esplicitarlo – il nascente sistema signorile, costruito attorno alla figura di Taddeo Pepoli.⁷⁵ È dunque evidente come tali condizioni non potessero essere accolte con favore: Benedetto XII le imponeva tuttavia in modo unilaterale, prevedendo la ricaduta nelle censure in caso di mancato rispetto. Per di più, come riportava la lettera apostolica, i capitoli dell'accordo erano stati accettati dagli ambasciatori e, soprattutto, giurati dal *syndicus* Rolando Fantuzzi «in animas constituentium»: la richiesta di una solenne ratifica a opera dei consigli comunali non toglieva validità agli impegni già assunti dal rappresentante legale della cittadinanza.⁷⁶ In ogni caso, quando il 30 dicembre 1338 il nunzio apostolico giunse a Bologna, i vertici cittadini palesarono immediatamente la loro indisponibilità a ratificare i *capitula*.⁷⁷ Durante il primo colloquio con Taddeo Pepoli, avvenuto il primo gennaio in presenza degli ambasciatori rientrati da Avignone, il signore bolognese affrontò subito la questione dirimente: la lettera papale metteva in discussione il suo ruolo come *conservator*, ma egli era stato eletto per occupare quella carica a vita e non intendeva rinunciarvi. Chiese dunque al nunzio apostolico di intercedere presso il papa affinché fossero apportate modifiche a quella e ad altre clausole ritenute inaccettabili.⁷⁸

Si apre, a questo punto, un interrogativo riguardante la posizione dei delegati bolognesi e, soprattutto, della signoria pepolesca nella trattativa condotta con il Papato lungo i mesi precedenti: stando al dettato delle lettere pontificie, le condizioni erano state accettate e giurate; dunque, il rifiuto ora opposto al nunzio apostolico costituiva uno spregiudicato voltafaccia, nonché uno spergiuro. Qualora si voglia dar credito a questa prospettiva, l'atteggiamento ambiguo di Taddeo potrebbe forse essere spiegabile con la

75. Sugli interventi papali nella normativa statutaria, in materia di *libertas ecclesiastica* e di eresia: Laura Baietto, *Il papa e le città. Papato e comuni in Italia centro-settentrionale durante la prima metà del secolo XIII*, Spoleto, Cisam, 2007, pp. 282-290; Riccardo Parmeggiani, *L'inquisizione a Firenze nell'età di Dante. Politica, società, economia e cultura*, Bologna, il Mulino, 2018, pp. 32-40, 50-57. Riguardo al ruolo del podestà sotto Taddeo Pepoli, si veda Antonioli, *Conservator pacis*, p. 139.

76. Theiner, *Codex diplomaticus*, vol. II, n. 63, p. 42.

77. Lo svolgimento della missione del nunzio ci è noto grazie al resoconto redatto dal suo notaio personale; conservato nell'Archivio Apostolico Vaticano, il documento è stato edito sulla base di una tarda copia bolognese in Mauro Sarti-Mauro Fattorini, *De claris Archigymnasii Bononiensis professoribus a saeculo XI usque ad saeculum XIV*, 2 voll., a cura di Cesare Albicini, Carlo Malagola, Bologna, Fratelli Merlani, 1888-1896 (ed. orig. 1769-1972), vol. II, n. 64, pp. 103-108.

78. Ivi, pp. 104-105.

volontà di garantire alla città e allo *Studium* almeno alcuni mesi di sospensione dalle censure, lasciando che i rappresentanti in Curia accettassero le condizioni papali, con il proposito di ostacolarne poi la ratifica in sede locale e di riprendere la trattativa. Tuttavia, su tale questione i bolognesi si difesero con una versione di segno diametralmente opposto, sostenendo che la lettera apostolica – datata 12 ottobre, ma non subito presentata ai delegati nella sua forma definitiva – presentasse in realtà un testo assai differente rispetto a quanto era stato assicurato. In effetti, in un secondo incontro con il nunzio Guigo, avvenuto questa volta di fronte a un consiglio di circa trecento *sapientes*, Taddeo e i collaboratori non soltanto ribadirono l'inaccettabilità dei capitoli di pace («dicta reconciliatio [...] dici poterat potius desperatio»), ma avanzarono l'idea che le clausole più gravose fossero state aggiunte in modo fraudolento in un secondo tempo, a opera di Bertrando del Poggetto e di altri – non specificati – cardinali: tornava così la tesi dell'odio irrefrenabile del “tiranno” Bertrando per i bolognesi.⁷⁹ La posizione della dirigenza cittadina fu infine ulteriormente ribadita il 6 gennaio, quando in un'assemblea di oltre tremila cittadini (dalla natura istituzionale non precisabile)⁸⁰ il nunzio apostolico, dopo aver tentato di convincere *in extremis* la cittadinanza a ratificare gli accordi, fu affrontato direttamente da Paolo Liazari e da Pietro Bompieri, i quali dichiararono di aver già sottoposto direttamente al papa le loro perplessità; a loro dire, Benedetto XII aveva promesso alcune modifiche, ma tale impegno non si era concretizzato. Per di più, Taddeo Pepoli prese la parola per dimostrare l'invalidità del giuramento prestato in concistoro dal *syndicus* Rolando.⁸¹ Una tale sconfessione pubblica degli accordi stabiliti ad Avignone – che riscosse, stando alla relazione del nunzio, il consenso di larga parte dell'assemblea⁸² – segnò il fallimento della missione di Guigo da S. Germano, il quale infatti ricevette dal pontefice, poche settimane dopo, l'autorizzazione a lasciare la città.⁸³

79. Ivi, p. 105.

80. In una minuta notarile conservata in ASBo, *Comune, Governo, Signoria Pepoli*, 275, b. 5, che documenta la medesima assemblea, la dicitura «consilio maiori populi» è corretta in tutte e cinque le occorrenze con «multitudine» o «congregatione»; la modifica è poi recepita in ASBo, *Comune, Governo, Signoria Pepoli, Provvigioni cartacee*, 231, reg. 5, cc. 206r-v.

81. Sarti-Fattorini, *De claris*, p. 107.

82. *Ibidem*.

83. Benoit XII, *Pays autres*, vol. I, n. 2186, coll. 637-638 (24 gennaio 1339).

3. *La difesa dell'autonomia cittadina e la riconciliazione con la Chiesa*

In concomitanza con questi eventi, le posizioni espresse dalle autorità cittadine furono rielaborate e sistematizzate in un ampio testo scritto, che costituisce – per così dire – una vera e propria *summa* delle rivendicazioni bolognesi. Il documento, conservato nell'Archivio di Stato di Bologna, è noto alla storiografia grazie all'opera di Cherubino Ghirardacci (1519-1598), che inframezzò la sua narrazione dei primi anni della signoria pe-polesca con la trascrizione di ampie sezioni del testo; tuttavia, esso non è stato valorizzato da analisi approfondite e l'edizione frammentaria di Ghirardacci ha "offuscato" l'unitarietà materiale della fonte. Si tratta di un *dossier* di notevole complessità, la cui analisi andrà ripresa in altra sede, in particolare per quanto riguarda i numerosi riferimenti giuridici e l'attribuzione autoriale di alcune sezioni del testo; ci si limiterà ora a riflettere su alcuni degli elementi più rilevanti.⁸⁴

Il fascicolo in questione si apre con una copia integrale della contrastata lettera papale *Apostolice providentia*, alla quale seguono in primo luogo le *allegationes* del civilista Iacopo Bottrigari e del canonista Paolo Liazari. Il contributo dei due dottori – esponenti di spicco dello Studio e tra i giuristi più noti del tempo – non si estese a tutti i punti della controversia, ma si concentrò su un punto specifico, la legittimità della nomina di Taddeo Pepoli a conservatore: «quod impugnantes domini nostri conservatoris officium non iuridice dicant».⁸⁵ Entrambi prendevano le mosse dalla celebre pace di Costanza (1183), dunque dal diritto garantito dall'imperatore Federico I alle città di eleggere i propri rettori,⁸⁶ per poi sviluppare l'argomentazione con ampi riferimenti dottrinali. In particolare, Bottrigari dimostrava come la Chiesa non potesse godere di prerogative maggiori di quelle già esercitate dall'Impero e come anche una consuetudine di lungo corso

84. ASBo, *Comune, Governo, Privilegi, Bolle, brevi e diplomi. Serie cronologica sciolta* (da ora ASBo, *Bolle, brevi e diplomi*), b. 1, n. 22. Si tratta di un fascicolo pergameneo di dieci carte: le cc. 1r-6v riportano integralmente la lettera *Apostolice providentia* del 12 ottobre 1338. Seguono poi le «*Allegationes domini Iacobi de Buttrigariis*» (cc. 6v-7r), le «*Allegationes domini Pauli de Liazariis*» (c. 7r) e quattro distinti elenchi di *rationes* riguardanti le clausole papali ritenute inaccettabili dai bolognesi (cc. 7r-10v). Le *allegationes* e due altre sezioni del testo sono edite in Cherubino Ghirardacci, *Historia di Bologna*, vol. II, Bologna, Monti, 1657, pp. 144-149, 150-151, con un ordine differente rispetto a quello originale.

85. ASBo, *Bolle, brevi e diplomi*, b. 1, n. 22, c. 6v.

86. *Ibidem*.

intervenisse a legittimare l'autonomia cittadina, concludendo infine con una dimostrazione per assurdo: negando a Bologna il diritto di nominare i propri magistrati, si sarebbe dovuto dedurre che la prassi comunemente osservata non solo in Toscana e in Lombardia (terre imperiali), ma persino nella Romagna papale, fosse del tutto illegittima. Il civilista riconduceva a uno specifico mandato cittadino anche il potere esercitato a suo tempo dal legato Bertrando del Poggetto, con l'evidente proposito di disinnescare l'unico grave "precedente" capace di porre in dubbio le consuetudini bolognesi e di sostanziare la rivendicazione di un dominio diretto dell'autorità pontificia.⁸⁷ Paolo Liazari si concentrava invece sulla possibilità di eleggere un rettore a vita, seguendo in particolare una *questio* del celebre canonista Enrico da Susa († 1271), dal quale mutuava l'esempio del doge veneziano per corroborare la legittimità dell'elezione *in perpetuum* del Pepoli.⁸⁸

Terminate le allegazioni dei dottori, si apre poi un articolato elenco di *rationes*, volte a dimostrare la necessità di modificare i capitoli contenuti nella lettera apostolica. Riguardo ai limiti della sovranità papale su Bologna, si ribadiva innanzitutto la necessaria continuità tra le antiche prerogative imperiali e quelle della Sede Apostolica. In secondo luogo, si tentava di respingere la richiesta di un nuovo giuramento collettivo, in un passo che merita di essere riportato per intero:

Super facto sacramenti singularium personarum, cives civitatis dicunt quod nolunt abdicare libertatem suam et filliorum suorum. Esto enim quod sint subditi, nolunt propterea constictui in specie servitutis, et in hoc notant etiam

87. Ivi, c. 7r: «si enim conctarium dicamus, ecce totus mundus erraret. None videmus civitates tocius Ytalie sibi potestates et retores et officiales cuiuscumque generis sine superioris auctoritate creare? Sic in Tuscia, sic in Lombardia, sic quod plus est in Romandiola, sic ex talli ellectione, non ex aliqua superioris auctoritate immediate post ellectionem ex(er)cuit dominus Hostiensis». Fra XIV e XV secolo, la questione della validità della pace di Costanza fu al centro di un ampio dibattito dottrinale, innescato dall'affermarsi di nuovi modelli di governo principeschi: Andrea Gamberini, *La legittimità contesa. Costruzione statale e culture politiche (Lombardia, XII-XV sec.)*, Roma, Viella, 2016, pp. 151-155.

88. ASBo, *Bolle, brevi e diplomati*, b. 1, n. 22, c. 7r: «nam ipse [Ostiensis] fert questionem utrum civitas vel universitas possit aliquam elligere in perpetuum potestatem et dicit quod sic et nuli subest [...]. Item poset elligere sine superioris licentia ubi hoc haberet antiquam consuetudinem, sed cum exemplum patet in duce Venetorum, unde etiam alias dictum fuit domino pape in presentia cardinalium quod talia et similia officia retroactis temporibus fuerint Bononie». Per la *questio* dell'Ostiense: Henrici de Segusio card. Hostiensis *In secundum Decretalium librum commentaria*, Venetiis, Apud Iuntas, 1581, c. 10r, nn. 7-15 ad X 2.1.21.

quod dicitur prestari debere sacramentum tempore cuiuslibet pape; considerant enim se de iure ad hoc non teneri et quod nula allia civitas istarum partium, de Romandiola, Marchia vel Duchatu, quantumcumque stricte subiecta Ecclesie, tale sacramentum prestat, et satis videtur eis sufficiens quod syndicus civitatis nomine ipsius civitatis talle sacramentum prestat.⁸⁹

L'argomentazione è sostanziata, in tutta evidenza, da un esplicito e forte richiamo a uno degli elementi costitutivi della tradizione politica del comune bolognese, l'idea di *libertas*. Da questo punto di vista, va rilevata la ricchezza semantica del lessico politico utilizzato, nel quale coesistono due distinte declinazioni della libertà cittadina. L'opposizione *libertas/servitus* rimanda infatti, in primo luogo, alla grande tradizione del comune di Popolo, per il quale la lotta contro il servaggio signorile aveva costituito – oltre che un'opportunità in termini di politica fiscale – un forte momento di elaborazione teorica, culminato nei celebri prologhi del *Liber Paradisus* (1257); divenuta un tratto saliente dell'autorappresentazione civica, la difesa della *libertas* in senso anti servile era stata ribadita con forza ancora negli Statuti del 1335.⁹⁰ Allo stesso tempo, nelle *rationes* del 1338-1339 il tradizionale binomio libertà-servitù si riconfigurava come arma polemica in difesa dell'autonomia bolognese all'interno del dominio pontificio: un indirizzo in qualche modo anticipatore di quella «*libertas* contrattata» che, a partire dalle rivolte contro i legati papali del tardo XIV secolo, sarebbe divenuta la parola d'ordine del ceto dirigente cittadino nella ridefinizione dei rapporti con la Sede Apostolica, stabilizzandosi poi come cardine dell'identità municipale.⁹¹

Seguono poi alcuni punti riguardanti la politica esterna e interna del comune. Sotto il primo punto di vista, veniva giudicato necessario ridimensionare il supporto economico e militare alle iniziative del Papato: senza un'adeguata specificazione – si sosteneva – il giuramento avrebbe obbligato la città a intervenire pressoché ovunque fossero coinvolti diritti pontifici («in Cicilia et Ierusalem»).⁹² Quanto al secondo aspetto, si solle-

89. ASBo, *Bolle, brevi e diplomi*, b. 1, n. 22, c. 7v.

90. *Lo Statuto del Comune*, vol. II, p. 671 (VIII, 48). Per approfondimenti, si rimanda a *Il Liber Paradisus e le liberazioni collettive nel XIII secolo: cento anni di studi (1906-2008)*, a cura di Armando Antonelli e Massimo Giansante, Venezia, Marsilio, 2008.

91. Tommaso Duranti, *La costruzione di un linguaggio della libertas in una città superiore* recognoscens: *Bologna, XIV-XV secolo*, in *La libertà nelle città comunali e signorili italiane*, a cura di Andrea Zorzi, Roma, Viella, 2020, pp. 201-228, pp. 212-219.

92. ASBo, *Bolle, brevi e diplomi*, b. 1, n. 22, cc. 7v, 9r (lo stesso punto è ripreso in due distinti elenchi di *rationes*).

vavano preoccupazioni circa la richiesta di pacificazione tra le fazioni, dato il rischio di guerra civile a cui il rientro indiscriminato degli esuli avrebbe esposto la società cittadina; in particolare, si chiedeva di poter osservare la massima intransigenza verso i «Ghibilinos [...] et Lambertacios antiquos», anche riguardo alla gestione dei beni confiscati.⁹³

Il cuore delle rivendicazioni dei bolognesi riguardava tuttavia, ancora una volta, l'assetto istituzionale della città. Innanzitutto, si contestava l'imposizione del giuramento di fedeltà alla Chiesa agli ufficiali minori del comune. Un tale obbligo, accettabile per le istituzioni di vertice, non soltanto sarebbe stato difficile da osservare, dato l'altissimo numero di ufficiali coinvolti, ma sarebbe apparso persino «derisorium» se applicato a ruoli di così basso prestigio. Si trattava insomma di una richiesta di nessuna utilità per la Chiesa, che sembrava essere stata aggiunta «ad sugestionem eorum qui civitatem Bononie iniusto odio persecuntur», al solo scopo di vessare i bolognesi; lo stesso valeva anche per il giuramento richiesto agli stipendiari.⁹⁴ Va rilevato, ancora una volta, l'esplicito riferimento a un'azione persecutoria portata avanti da alcuni personaggi di Curia, i quali avrebbero gravemente alterato i patti concordati. Anche la già citata clausola riguardante i banditi politici aveva seguito, a detta dei bolognesi, un iter simile: assente dagli accordi originariamente approvati da Benedetto XII, era stata aggiunta in un secondo momento su iniziativa di alcuni cardinali.⁹⁵ L'identità del principale esponente di tale – ipotetico – schieramento interno al Sacro Collegio diveniva del resto quasi esplicita in un punto successivo, riguardante la nomina del podestà. In effetti, la nuova procedura veniva contestata non soltanto come una limitazione dell'autonomia senza paragoni rispetto alle altre città, ma anche in ragione dell'eventualità che, in caso di sedevacanza papale, la prerogativa sull'elezione podestarile

deveniretur ad unum qui esset periculosissimus civitati, quod quidem, quamquam tempore vite istius domini pape non dubitemus, si tamen contin-

93. Ivi, cc. 7v, 10v. Sulla questione delle *partes* cittadine, si rimanda al contributo di Silvia della Manna nel presente volume.

94. Ivi, cc. 8r-v.

95. Ivi, c. 7v: «Super facto exulum mirabile est de tanta mutabilitate; nam in capitulis primis formatis cum domino nostro de hoc nichil errat. In secundis gloxatis ad instantiam aliquorum dominorum cardinalium fuit additum solummodo de recuperatione bonorum suorum eis stantibus ad confinia et obedientibus, modo ultimo in nota publicata superaditum est quod si voluerint possint reddere cum pace, quod numquam appositum fuerat in capitulis tractatis et dominum papam approbatis».

geret quod Deus eum ad se vocaret et remaneret in colegio cardinalium, [...] possibile esset [...] deveniri.⁹⁶

Il riferimento a Bertrando del Poggetto sembra probabile e, al di là dell'eventuale fondatezza dei sospetti bolognesi, si può osservare come il perdurare – a ormai cinque anni di distanza dalla rivolta – della polemica contro il cardinale costituisse un abile espediente retorico per non coinvolgere direttamente la persona del pontefice nel conflitto sui *capitula*: oltre alle allusioni contro Bertrando, non si mancava di esprimere in più occasioni la convinzione che le clausole vessatorie non potessero essere state concepite da Benedetto XII.⁹⁷ Una strategia coerente con quanto si è visto sull'atteggiamento della signoria pepolesca, volto a rimarcare in ogni sede un'identità filopapale non pregiudicata dalla ribellione contro il legato, la quale veniva del resto giustificata «iure nature et metu mortis».⁹⁸

Un ultimo aspetto che emerge con chiarezza dalle *rationes* bolognesi è la volontà di presentare gli equilibri politico-istituzionali della città come in piena continuità con la tradizione comunale. In questa direzione andava, in primo luogo, la rilevanza attribuita all'ufficio del podestà e al tradizionale istituto del sindacato (la verifica a fine mandato dell'operato del magistrato forestiero), che portava a richiedere una modifica nella formula di giuramento podestarile. In effetti, se si fosse mantenuta l'ambigua clausola, voluta dal papa, di osservare soltanto gli statuti «rationabilia», il sindacato sarebbe stato gravemente compromesso dalla possibilità, per il podestà uscente, di pretendere una mancanza di “razionalità” delle norme statutarie inosservate.⁹⁹ In secondo luogo, anche l'attribuzione a Taddeo Pepoli dell'ufficio vitalizio di *conservator* veniva

96. Ivi, c. 8r.

97. Ivi, c. 7v: «dicunt ambaxiatores non fuisse de mente domini pape, nec esset conueniens nec credendum quod de mente sua sit».

98. Ivi, c. 8v. Sul diritto naturale come fondamento della lotta contro i regimi tirannici, cfr. Diego Quaglioni, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il “De Tyranno” di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357)*, Firenze, Olschki, 1983, pp. 29-38.

99. ASBo, *Bolle, brevi e diplomati*, b. 1, n. 22, c. 8v. L'ufficio del sindacato fu fortemente valorizzato negli Statuti del 1335, che ne sancirono il ripristino nelle forme tradizionali dopo le modifiche introdotte da Bertrando del Poggetto: Trombetti Budriesi, *Introduzione*, pp. XXVII, CXI-CXII. Sul concetto giuridico – eminentemente canonistico – di *rationabilitas*, cfr. Orazio Condorelli, “*Quum sint facti et in facto consistent*”. Note su consuetudini e statuti in margine a una costituzione di Bonifacio VIII (“*Licet Romanus Pontifex*”, VI.1.2.1), in «Rivista internazionale di diritto comune», 10 (1999), pp. 205-295.

presentata e difesa come una scelta contingente dei *cives*, non vincolante per il futuro.¹⁰⁰ Tali elementi, uniti all'insistenza sulla *libertas* e alle allusioni polemiche contro il governo dispotico di Bertrando, concorrevano insomma a nascondere la realtà di un assetto ormai esplicitamente connotato in senso signorile, che il pontefice avrebbe potuto censurare come illegittima usurpazione "tirannica".¹⁰¹

Nonostante questa articolata strategia difensiva e il tentativo di spingere il pontefice a riaprire la trattativa mediante l'invio di nuovi ambasciatori, Benedetto XII si attenne alla linea della fermezza; ai primi di marzo, con lo scadere del termine imposto per la ratifica, le censure ecclesiastiche tornarono in vigore.¹⁰² La tensione tra il Papato e la città giunse al suo picco nel giugno 1339, quando a Bologna giunse notizia che il pontefice non avrebbe considerato altra soluzione al di fuori dell'accettazione integrale dei capitoli già definiti. Il 12 giugno, durante una *audientia secreta* convocata da Taddeo Pepoli, i *sapientes* confermarono alla signoria il loro totale supporto nello scontro con Avignone. In particolare, Dinarello Ghisilieri e Bornio Samaritani si segnalavano per la loro intransigenza, affermando provocatoriamente che sarebbe stato meglio lasciare la città o addirittura ridurla in cenere, piuttosto che accettare il dominio della Chiesa.¹⁰³ Circa due mesi dopo, Benedetto XII, in una lunga lettera che ripercorreva la vicenda, citò nuovamente i bolognesi in giudizio: la mancata ratifica degli accordi giurati testimoniava, a detta del papa, la malafede con cui la trattativa era stata condotta, mentre le modifiche richieste erano del tutto inaccettabili. In più, la lettera denunciava per la prima volta apertamente la posizione illegittima di Taddeo Pepoli, in quanto «*usurpans dominium et exercens tirannidem*».¹⁰⁴

100. ASBo, *Bolle, brevi e diplomati*, b. 1, n. 22, c. 8v.

101. Come avveniva, ad esempio, nelle vicine città di Romagna: Parent, *Benedict XII and Italy*.

102. Gli ambasciatori, inviati nel gennaio 1339, erano «Piero di Bonpieri dotore de lezze, miser Nicholò di Magnani» (Villola, *Cronaca*, p. 490). L'elaborazione della documentazione difensiva sopra analizzata è connessa a questa nuova ambasciata di Bompetri, come testimonia una sezione contenente i «*capitula reducta [...] sub brevitate per dominos Petrum et socios ambaxiatores*» (ASBo, *Privilegi, Bolle, brevi e diplomati*, b. 1, n. 22, c. 9v).

103. ASBo, *Comune, Governo, Signoria Pepoli*, 275, b. 5: «*Dinarelus de Ghixileriiis consulit quod [...] si aliter non poset obviari potencie Ecclesie, consulebat quod ignis poneretur in tota civitate, ante quam pastoribus Ecclesie concedere civitatem*».

104. La lettera apostolica (*Cogit nos*, 27 agosto 1339) è edita in Sarti-Fattorini, *De claris*, vol. II, n. 65, pp. 108-123.

Tuttavia, l'apparente radicalizzarsi dello scontro non portò all'interruzione della presenza diplomatica bolognese ad Avignone; quegli stessi *sapientes* che il 12 giugno approvarono una linea di rigore, spinsero affinché non si facessero rientrare gli ambasciatori dalla Curia.¹⁰⁵ Le precise modalità con cui si svilupparono nei mesi seguenti i rapporti tra gli inviati cittadini e il pontefice sfuggono, ma, tra l'autunno del 1339 e i primi mesi dell'anno successivo, si avviò un percorso di riavvicinamento. Dal lato bolognese, è presumibile che i danni causati dal perdurare delle censure ecclesiastiche e il rischio di un grave isolamento politico abbiano spinto verso una moderazione, almeno parziale, delle proprie posizioni. Allo stesso tempo, dal lato papale, la solidità dimostrata dalla nuova signoria cittadina, unita all'opportunità di disporre del tradizionale alleato bolognese nelle nuove iniziative contro i *rebeldes* romagnoli, dovette indurre a cercare una via d'uscita dal lungo conflitto;¹⁰⁶ è inoltre possibile che la minaccia rivolta contro Bologna, nella primavera 1340, da una coalizione tra Visconti, Della Scala e Gonzaga abbia spinto il pontefice a rafforzare rapidamente la posizione della città.¹⁰⁷ Il punto d'intesa fu infine trovato nella ratifica, da parte bolognese, dei *capitula* già formulati nell'anno precedente (con la "moderazione" di alcuni dei punti controversi), contraccambiata da una legittimazione conferita dal pontefice al governo signorile di Taddeo Pepoli. Così, il 14 giugno 1340, Benedetto XII emanò una lettera in cui chiari e riformulò alcune delle clausole, con l'approvazione dei nuovi *syndici* e *procuratores* del comune, Pietro Bompetri e Bonaventura *Iacobini*.¹⁰⁸ In primo luogo, si specificò che le sanzioni contro i bolognesi non sarebbero state riattivate per qualsiasi inottemperanza, ma soltanto nel grave caso di una nuova ribellione. Vennero poi accolte le richieste della città riguardo ai banditi politici, i quali non sarebbero stati riammissibili qualora si fossero temute gravi conseguenze per l'ordine pubblico; riguardo ai giuramenti, furono esentati gli *stipendiarii*. Più in generale, il papa chiari che, «sal-

105. Cfr. ad esempio il consiglio di Zordino Bianchi: «quod modo aliquo ratificacio non fiat, set continue sit ambaxiator domini in curia, ne videamini desperare» (ASBo, *Comune, Governo, Signoria Pepoli*, 275, b. 5).

106. Benoît XII, *Pays autres*, vol. I, nn. 2389, 2465, 2497, coll. 700, 724, 737.

107. Tabacco, *La tradizione guelfa*, p. 134.

108. Theiner, *Codex diplomaticus*, vol. II, n. 99, pp. 69-78. La lettera riporta anche, in calce, il mandato di procura conferito ai due delegati dal «generale consilium communis et populi», il 4 aprile 1340 (ivi, pp. 72-78). Ulteriori lettere declaratorie furono emanate il 15 giugno: ivi, nn. 102-104, pp. 81-83.

vis [...] Romane ecclesie dominio, sacramento fidelitatis, mero et mixto imperio, iurisdictione et superioritate», la Sede Apostolica non intendeva pregiudicare i diritti e i beni della città o dei singoli *cives*.¹⁰⁹ Taddeo Pepoli doveva invece ottenere, per un triennio, la «administratio plenaria» dei diritti papali sulla città e sul contado.¹¹⁰ A questo scopo, il 15 giugno, Benedetto XII ordinò a un prelato di sua stretta fiducia, il vescovo di Como Beltramino Parravicini, di recarsi a Bologna in qualità di nunzio, per ricevere la formale sottomissione alla sovranità papale, assolvere i cittadini dalle censure e, infine, procedere con la legittimazione del Pepoli.¹¹¹ L'incarico papale, questa volta, fu portato a termine senza ostacoli. Entrato in città il primo agosto 1340, il giorno successivo Beltramino ottenne la solenne ratifica consiliare degli accordi; ricevette poi da un delegato comunale le chiavi della città, che furono impiegate in un lungo rituale di chiusura e apertura delle porte cittadine. Prese inoltre formale possesso dei castelli del contado, recandosi personalmente nelle varie località comitatine e sostituendo i custodi precedentemente incaricati dal comune con personaggi di propria nomina. Infine, dopo aver esercitato personalmente poteri giurisdizionali – sedendo come giudice al disco dell'Orso, nonché giudicando alcuni reati capitali¹¹² – e avere ricevuto il giuramento di fedeltà alla Chiesa da parte dei rappresentanti della cittadinanza, il 21 agosto nominò un proprio procuratore affinché formalizzasse la *traditio clavium* nelle mani del Pepoli.¹¹³ La nunziatura di Beltramino volgeva al termine:

si institui miser Tadeo vicario generale della città e contà de Bononia per miser lo papa e de la Gliexia de Roma con qui pati gli quai [...] se leseno tuti in lo conseio del popolo là o' era lo nostro signore e lla baronia tuta. Partise de Bononia lo dito veschovo adì v de setembre.¹¹⁴

109. Ivi, p. 71.

110. La nomina venne formalmente richiesta dai bolognesi al pontefice con il già citato atto di procura del 4 aprile: ivi, p. 77. Sulla natura del titolo concesso a Taddeo Pepoli, cfr. *infra*, note 125-126.

111. Ivi, nn. 100, 101, pp. 78-81. Sul prelato lombardo, si veda Riccardo Parmeggiani, *Parravicini, Beltramino*, in *DBI*, vol. 81, 2014, pp. 438-440.

112. La documentazione vaticana riguardante la missione di Beltramino è edita in modo frammentario in Theiner, *Codex diplomaticus*, vol. II, nn. 111, 112, pp. 86-94; è inoltre regestata in Sarti-Fattorini, *De claris*, vol. II, pp. 152-157. L'azione di governo del nunzio apostolico, ripercorsa in questa sede soltanto in modo cursorio, richiederà ulteriori approfondimenti e una valorizzazione degli originali.

113. Rodolico, *Dal Comune alla signoria*, pp. 242-244.

114. Villola, *Cronaca*, p. 498.

4. Conclusioni: la legittimazione di Taddeo Pepoli, tra *libertas bolognese* e *obbedienza al sovrano-pontefice*

Con la legittimazione papale del potere pepolesco sembrava dunque trovare una conclusione il lungo conflitto apertosi con la cacciata del cardinale Bertrando del Poggetto. Alla frattura generatasi nel marzo del 1334 era seguito un lungo processo di ricomposizione, influenzato dalle più varie contingenze politiche e rallentato dalla determinazione di entrambe le parti a trarre i maggiori vantaggi possibili dallo spazio negoziale. Come è emerso dalla documentazione esaminata, la ricerca di un'intesa tra il papa e la città vide inoltre interagire linguaggi, progettualità e modelli interpretativi molto differenti. Dal lato papale vi era, per riprendere un'efficace espressione di Armand Jamme, «l'impossibilité canonique de venir à pacte»:¹¹⁵ Benedetto XII ricorse in prima battuta – dopo una fase di incertezza – alle tradizionali armi della Sede Apostolica, aprendo un processo nel quale l'affronto alla maestà temporale della Chiesa e i danni materiali arrecati dai bolognesi si confondevano con il «crimen lese sedis apostolice maiestatis» causato dall'aggressione al cardinale d'Ostia e, più in generale, con le censure originate dalle violenze contro il clero. Una simile impostazione non poteva dunque che rendere invisibile, nel linguaggio papale, ogni elemento “contrattualistico” nel confronto con la città: l'esito della trattativa fu presentato come una concessione unilaterale, così come l'azione dei delegati bolognesi in Curia venne formulata inderogabilmente come una *supplicatio*, volta a ottenere l'assoluzione dalle censure canoniche e la riammissione in seno alla Chiesa. Dal lato cittadino, la tradizione comunale spingeva invece in una direzione diversa e le fonti bolognesi restituiscono un'interpretazione decisamente più “pattizia” del confronto con Avignone. Oltre al rifiuto di ratificare quelle stesse condizioni che venivano presentate nella lettera apostolica come risposta alle suppliche dei delegati cittadini, è da rilevare come, tra i punti contestati dai bolognesi, vi figurasse proprio la mancanza di mutualità degli accordi:

Videretur providendum ad hoc, ut contractus non claudicaret, quod si per sedem apostolicam ille concessionem seu alique ex eis mutarentur quoquo

115. Armand Jamme, *De la République dans la Monarchie? Genèse et développements diplomatiques de la contractualité dans l'État pontifical (fin XII^e-début XVI^e siècle)*, in *Avant le contrat social. Le contrat politique dans l'Occident médiéval, XIII^e-XVI^e siècle*, a cura di François Foronda, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2011, pp. 37-79, p. 49.

modo vel tempore, quod versa vice que per Dandolum de Fantuciis facta sunt revocata sint et esse inteligantur.¹¹⁶

Il comune chiedeva, insomma, di potersi svincolare dal rispetto delle clausole qualora la Sede Apostolica avesse alterato in modo unilaterale i patti stabiliti, in una prospettiva “orizzontale” che, naturalmente, non poteva essere recepita dalla documentazione papale. Si è inoltre visto come Taddeo Pepoli e i suoi collaboratori abbiano saputo impiegare, nella fase più accesa dello scontro, i più raffinati strumenti che la tradizione bolognese offriva loro: da un lato il contributo dei giuristi dello *Studium*, assolutamente centrale lungo tutta la vicenda, e dall'altro lato la retorica comunale incentrata sul concetto di *libertas*, risignificata per rivendicare gli spazi di autonomia della città.

Riguardo all'autonomia cittadina, la “trattativa” analizzata rappresentò soltanto un primo fondamentale passo nel lungo percorso di ridefinizione dei rapporti tra Bologna e il Papato, innescato dalla tendenza sempre più decisa di quest'ultimo a interpretare la propria autorità sulle *terre Ecclesie* non soltanto nei termini tradizionali di *fidelitas* e *devotio*, bensì come concreto *dominium*.¹¹⁷ In questo, la Sede Apostolica fu profondamente influenzata proprio da quelle esperienze signorili contro le quali aveva ingaggiato nel primo Trecento una dura lotta, propagandata (in sintonia con le inquietudini di parte delle società comunali)¹¹⁸ come argine al dilagare delle “tirannidi”: un'ambivalenza che portò all'esito, apparentemente paradossale, di un reimpiego del medesimo linguaggio contro la Chiesa Romana, con la rilettura bolognese del governo di Bertrando del Poggetto – legato papale e *dominus* – come «tirannia Ecclesie».¹¹⁹

Gli stessi poteri signorili diventarono, del resto, interlocutori fondamentali, con i quali il Papato sperimentò – in particolare a partire dal pontificato di Benedetto XII – nuove forme di raccordo politico: lo strumento destinato al maggiore sviluppo fu, come noto, il vicariato apostolico. Interpretato spesso come un compromesso “al ribasso” dell'autorità papale,

116. ASBo, *Privilegi, Bolle, brevi e diplomi*, b. 1, n. 22, c. 10v. Sulla cultura politica pattizia delle città italiane tardomedievali, si veda l'efficace sintesi di Patrick Boucheron, *L'Italie, terre de contrats*, in *Avant le contrat social*, pp. 17-23.

117. Sandro Carocci, *Vassalli del papa. Potere pontificio, aristocrazie e città nello Stato della Chiesa (XII-XV sec.)*, Roma, Viella, 2010, pp. 161-167.

118. Su questo tema, si rimanda alla panoramica di Andrea Zorzi, *La questione della tirannide nell'Italia del Trecento*, in *Tiranni e tirannide*, pp. 11-36.

119. Cfr. *supra*, nota 51.

volto a conferire una veste giuridica a poteri personali *de facto* indipendenti dal potere sovrano, l'impiego del vicariato è stato in parte rivalutato dalla storiografia, da un lato valorizzando l'effetto "dirompente" di tale innovazione sugli equilibri politici interni alle società cittadine, dall'altro ponendo l'accento anche sui vantaggi conseguiti dal Papato, grazie ai non trascurabili oneri – politici, militari ed economici – che l'istituto vicariale implicava per i signori (almeno fino all'età dello Scisma).¹²⁰ Anche nel caso di Bologna, il punto d'incontro tra la Sede Apostolica e la città venne trovato nella legittimazione del potere di Taddeo Pepoli, la quale va tuttavia posta in relazione con il complesso degli accordi ratificati dalla città e analizzata nelle sue notevoli specificità giuridiche.

Innanzitutto, essa costituì certo una sostanziale concessione politica da parte di Benedetto XII, ma fu controbilanciata da una serie di risultati significativi per il Papato: se si fa riferimento alle *rationes* elaborate dai bolognesi in contrasto ai "capitoli" di papa Fournier, va infatti rilevato come molte delle richieste avanzate da quest'ultimo siano rimaste invariate al termine della trattativa. I giuramenti di fedeltà furono in larga parte ottenuti, così come la riforma delle norme statutarie lesive della *libertas ecclesiastica* e il versamento del censo annuale; anche la prerogativa papale di conferma dei podestà fu accettata da Bologna e rimase in vigore negli anni successivi.¹²¹ Non va poi sottovalutato il concreto sostegno politico e militare garantito dalla signoria pepolesca alla Sede Apostolica: sotto quest'ultimo aspetto, le lettere pontificie testimoniano, sin dal primo anno successivo alla legittimazione del Pepoli, un costante impegno militare della città felsinea in supporto dei rettori di Romagna.¹²² In più, l'intesa

120. Circa il primo aspetto, si veda Andrea Zorzi, *Ripensando i vicariati imperiali e apostolici*, in *Signorie italiane e modelli monarchici. Secoli XIII-XIV*, a cura di Paolo Grillo, Roma, Viella, 2013, pp. 19-43; sotto il secondo punto di vista, si rimanda a Carocci, *Vassalli del papa*, pp. 34-38, 68-70; Pirani, *Il papato e i signori*, pp. 525-536.

121. La prerogativa fu dapprima delegata al rettore di Romagna (Benoît XII, *Lettres communes*, vol. II, n. 8246, p. 296). Nel 1343, Clemente VI decise di affidarla al vescovo di Bologna; in caso di sua assenza, l'incarico sarebbe passato, in ordine di priorità, agli abati dei monasteri bolognesi di S. Procolo e dei SS. Felice e Naborre, o infine al priore di S. Vittore e di S. Giovanni in Monte: Città del Vaticano, Archivio Apostolico Vaticano, Reg. Vat. 137, n. 29, cc. 8v-9v (tale gerarchia prioritaria non risulta chiara nel regesto in Clément VI, *Lettres closes, patentes et curiales intéressent les pays autres que la France*, a cura di Eugène Déprez, Guillaume Mollat, Paris, de Boccard, 1960-1961, n. 132, p. 20). Per le disposizioni di Taddeo in difesa della *libertas ecclesiastica*, cfr. Rodolico, *Dal Comune alla signoria*, p. 241.

122. Circa gli interventi militari in Romagna: Benoît XII, *Pays autres*, vol. II, nn. 3096, 3147, 3210, coll. 162, 180, 198.

raggiunta nell'estate 1340 non eliminò completamente le conseguenze della rivolta contro il legato. Se infatti il legame stretto con Taddeo comportò, nell'immediato, l'assoluzione dalle censure e una sospensione del processo relativo ai danni inflitti a Bertrando del Poggetto, la Sede Apostolica non mancò, negli anni successivi, di rispondere alle pressioni del cardinale d'Ostia e dei *familiares*: fu papa Clemente VI (1342-1352) a riaprire la causa per il risarcimento, affidandola prima al cardinale Adhémar Robert e poi, su appello dei bolognesi, a due altri porporati.¹²³ Dopo la morte di Bertrando (1352), la vicenda si sarebbe prolungata ancora per alcuni anni e, nel 1358, avrebbe infine costretto il comune, dopo un nuovo interdetto, a risarcire l'ingente somma di ventimila fiorini.¹²⁴

Infine, va osservato come Benedetto XII abbia evitato di concedere a Taddeo Pepoli il vicariato apostolico, limitandosi ad affidargli la «administratio iurium et bonorum» della Chiesa Romana. Si tratta di un aspetto già notato da Giovanni di Vergottini, ma non recepito dalla storiografia anche recente, che tende spesso a interpretare la legittimazione del 1340 come un titolo vicariale.¹²⁵ In realtà, se gli accordi con il Papato permisero al Pepoli di consolidare il proprio potere cittadino, nondimeno il ruolo di «gerens administrationem» dei diritti papali – così i pontefici lo qualificarono lungo tutti gli anni successivi – era privo della forza giuridica e politica del vicariato apostolico; si trattava inoltre di una breve concessione triennale, per cui sia Taddeo, sia i figli Giovanni e Giacomo dovettero ottenere svariate riconferme durante il decennio di signoria pepolesca.¹²⁶ Il confronto con le soluzio-

123. Tali vicende sono note grazie a una lettera di Clemente VI, datata al 1° maggio 1348 e edita in Giancarlo Benevolo, *Il Castello di Porta Galliera. Fonti sulla fortezza papale di Bologna (1330-1511)*, Venezia, Marsilio, 2006, pp. 99-133. Il cardinale Adhémar Robert, molto vicino al pontefice, fu incaricato negli stessi anni del processo per eresia contro Francesco Ordelaffi (cfr. Fusaroli Casadei, *Il "crimen heresis"*).

124. Albano Sorbelli, *La signoria di Giovanni Visconti a Bologna*, Bologna, Zanichelli, 1902, pp. 206-207, 278-279, 475-476; Lino Sighinolfi, *La signoria di Giovanni da Oleggio in Bologna (1355-1360)*, Bologna, Zanichelli, 1905, pp. 169-171, 190, 229-230, 394-410, 412-413.

125. Giovanni di Vergottini, *Ricerche sulle origini del vicariato apostolico* [1939], in *Scritti di storia del diritto italiano*, a cura di Guido Rossi, 3 voll., Milano, Giuffrè, 1977, vol. II, pp. 535-612, in part. pp. 545, 568, 580-582.

126. Particolarmente notevole la clausola che escludeva dalla concessione «dominio ac mero et mixto imperio, iurisdictione et superioritate [...] officialium quoque [...] per commune et populum Bononienses nominandorum, et per ipsam Romanam ecclesiam eligendorum [...] electione»: Theiner, *Codex diplomaticus*, vol. II, n. 101, pp. 80-81. Circa la periodica conferma dell'*administratio*: ivi, n. 145, pp. 147-148; Clément VI, *Lettres closes*, n. 2035, p. 277.

ni sperimentate in precedenza e negli anni immediatamente successivi in altri contesti sembra evidenziare una scelta precisa del Papato in relazione a Bologna: già nel 1329 Giovanni XXII aveva concesso il vicariato apostolico agli Este (divenuto però pienamente effettivo soltanto nel 1343), mentre papa Fournier garantì il primo titolo vicariale di Romagna a Lippo Alidosi, signore di Imola, soltanto un anno dopo rispetto alla concessione della *administratio* al Pepoli.¹²⁷ Da un lato, dunque, la sanzione ufficiale della signoria di Taddeo rappresentò un consistente risultato in termini di autonomia e un parziale arretramento della Chiesa, ma dall'altro segnalava una progettualità papale volta a mantenere, su una città di fondamentale importanza strategica, i più ampi spazi di intervento possibili. In questa prospettiva, va anche rilevata la scelta, contemporanea all'accordo con il Pepoli, di insediare nella cattedra bolognese proprio Beltramino Parravicini, il nunzio apostolico protagonista del ritorno all'obbedienza della città ribelle; un atto le cui conseguenze pratiche non vanno certo sopravvalutate, dati i rari periodi di residenza del nuovo vescovo, ma non del tutto trascurabile nella sua valenza di "presidio" papale sulla città.¹²⁸ Se nel 1340 tale progettualità avignonese rimase latente di fronte alla forza e all'abile strategia difensiva della città guidata da Taddeo Pepoli, essa non tardò a manifestarsi nuovamente un decennio dopo, quando il nuovo rettore di Romagna inviato da Clemente VI, Astorgio di Durfort, determinò la rapida fine di una signoria priva sin dall'origine del «plusvalore» legittimante del vicariato, in un tentativo – rivelatosi fallimentare a causa dell'intervento dei Visconti – di sostituirla con il pieno *dominium* della Sede Apostolica.¹²⁹

127. Leardo Mascanzoni, *Imola nei decenni centrali del XIV secolo: un'anomalia paradigmatica nei rapporti signori-Santa Sede in Romagna*, in «Studi Romagnoli», 38 (1987), pp. 43-59.

128. Parmeggiani, *Parravicini, Beltramino*. Cfr. *supra*, nota 121, circa la prerogativa sul podestà delegata al presule.

129. Riprendo le riflessioni sul «plusvalore politico» del vicariato nel consolidamento del potere signorile da Pierangelo Schiera, *Legittimità, disciplina, istituzioni: tre presupposti per la nascita dello Stato moderno*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale fra medioevo ed età moderna*, a cura di Giorgio Chittolini, Anthony Molho, Pierangelo Schiera, Bologna, il Mulino, 1994, pp. 17-48, p. 40 e sgg. Sulla fine della signoria pepolesca nel 1350, cfr. Trombetti Budriési, *Bologna 1334-1376*, pp. 806-810.